Citazione per pubblici proclami

Avanti al tribunale civile e correzionale di Novi Ligure,

Sull'instanza di Filippo, Gio. Battista, Michele, Bartolomeo fratelli Borra fu Luigi, residenti a San Cristoforo, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 15 marzo 1870, rappresentati dal causidico capo in Novi Ligure Tommaso Pernigotti, presso cui eleggono domicilio;

In virtù di decreto ottenuto dal prefato tribunale di Novi Ligure, previe conformi conclusioni del Pubblico Ministero, ed infra trascritto, col quale venne autorizzata la citazione per pubblici proclami delle persone indicate nel ricorso presentato, sono citati, in conformità dell'art. 146 Codice di procedura civile, dalla data dell'inserzione della presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e Giornale degli annunzi giudiziari in Alessandria, gli individui tutti discendenti ed aventi causa dal fu Bartolomeo Borra fu Michele, deceduto li 9 settembre 1809 in San Cristoforo, circondario di Novi Ligure, provincia d'Alessandria, a comparire avanti al suddetto tribunale di Novi Ligure, in via sommaria, alla udienza dal medesimo tenuta alle ore 12 meridiane del giorno 20 maggio p. v., con dichiarazione che verranno e sono citati nei modi ordinari li Cristoforo Scotto fu Gio. Battista, residente in Gavi; Domenico Bianchi di Pietro, residente in San Cristoforo; Sebastiano Lanza fu Antonio, residente a Silvano d'Orba; Antonio Traverso fu Francesco, residente a Capriata d'Orba; Alessandro Gamondo fu Vincenzo, residente a Castelletto d'Orba; e tutti per l'oggetto di cui infra.

Fatto.

Stefano e Michele fratelli Borra fu Guido, residenti in San Cristoforo, rappresentati dal causidico cav. Paolo Luigi Vernetti, con citazione 15 febbraio 1870, usciere Mascardi, evocavano nanti al ridetto tribunale di Novi Ligure in via sommaria, oltre detti poveri instanti, Andrea Borra fu Bartolomeo che compariva a mezzo del procuratore Pernigotti Tommaso, Gio. Battista Borra fu detto Guido che compariva in persona del procuratore Lorenzo Trucco, onde avere divisa l'eredità dismessa *ab intestato* dal detto Bartolomeo Borra fu Michele, deceduto alli 9 settembre 1809. Dietro eccezione elevata dai poveri instanti, e non ostante l'opposizione fatta dagli attori Borra, il predetto tribunale con sua sentenza 23 febbraio 1872, registrata a debito e stata notificata li 19 aprile 1872 con atto dell'usciere Mascardi, mandava prima ed avanti ogni cosa regolarizzarsi il giudizio col chiamarsi in causa dalla parte più diligente tutti gli interessati in detta eredità. Ora ciò non avendo fatto gli attori, i poveri instanti, volendo ultimato detto giudizio a mezzo di ricorso sporto dai loro difensori ufficiosi avv. Carlo Serra e procuratore Tommaso Pernigotti, ottennero l'infrascritto decreto, mentre ottenevano con altro decreto rimessa la causa all'udienza 20 maggio prossimo venturo, nanti al ripetuto tribunale, ove conchiudono, reietta ogni istanza, eccezione in contrario: Vedere in contumacia, o contraddittorio di tutti gli interessati nell'eredità Borra, proseguire e condurre a termine detto giudizio di divisione iniziato con citazione 15 febbraio 1870, usciere Mascardi. — Ed in sua prosecuzione: Dichiararsi farsi luogo alla divisione a senso di legge dell'eredità apertasi *ab intestato*, li 9 settembre 1809, del fu Bartolomeo Borra fu Michele; Dichiararsi tenuti li detentori della stessa a fare un'esatta e fedele consegna di tutto ciò e quanto ebbe in essa a cadere, non che dei suoi frutti percetti e percipiendi; Nominarsi un signor giudice del tribunale per tutte le operazioni della divisione; Nominarsi periti per l'estimo beni, formazione lotti. Il tutto colla vittoria delle spese e salvo, ecc.

Si produce mandato a liti in capo a detto procuratore Pernigotti, atti di lite, anzidetta sentenza, ricorso con le conclusioni del Pubblico Ministero, e decreto autorizzativo della citazione a pubblici proclami, e numeri dei giornali ove seguì la inserzione ordinata.

Tenore del decreto del tribunale civile di Novi Ligure:

Il tribunale civile di Novi Ligure riunito in camera di consiglio;

Intesa la relazione dell'avanti esteso ricorso, dei documenti allo stesso uniti e delle conclusioni conformi del Pubblico Ministero in data sei corrente,

Autorizza la citazione per proclami pubblici degli eredi e discendenti del fu Bartolomeo Borra, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii di Alessandria e nel Giornale Ufficiale del Regno, e mediante notificazione della citazione nei modi ordinarii agli interessati:

1º Scotto Cristofaro fu Giovan Battista residente in Gavi;

2º Bianchi Domenico di Pietro residente in S. Cristoforo;

3º Lanza Sebastiano fu Antonio residente a Silvano d'Orba;

4º Traverso Antonio fu Francesco residente a Capriata d'Orba;

5º Gamondo Alessandro fu Vincenzo residente a Castelletto d'Orba.

Novi Ligure, 27 febbraio 1874.

Segnati: Testa reg.te — Berardo — Robecchi — Cambiaggio cancelliere.

Reg. a debito il 6 marzo 1874, numero 244, Reg. 13. Dovuto L. 1 20. Firmato Mazza.

Per copia conforme all'originale spedita a richiesta del causº Tommaso Pernigotti, nell'interesse dei poveri fratelli Borra, residenti a San Cristoforo. Novi Ligure, 21 marzo 1874. — Sottoscritto il cancelliere Cambiaggio.

Per autenticazione

Novi Ligure, 18 aprile 1874

2494 TOMMASO PERNIGOTTI caus. capo.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima promiscua, composto dai signori cav. dott. Gaspare Carizzoni presidente e giudici Pogliani dottor Paolo e Salvini dott. Gaspare,

Dichiara

di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la translazione dei tre certificati sotto descritti in testa dei minori Giovanni, Luigi e Paolo Carcano del vivente dott. Carlo, rappresentati dal detto loro padre domiciliato in Milano e per la intera complessiva somma portata dai detti certificati per lire 610 di annua rendita.

Elenco dei certificati.

1º Certificato nº 10564, in data di Milano 30 luglio 1862 della rendita di lire 350;

2º Altro certificato nº 32126, in data di Milano 30 dicembre 1863 della rendita di lire 160;

3º Altro certificato nº 38229, in data di Milano 27 marzo 1865 della rendita di lire 100, tutti e tre intestati attualmente a favore di Carcano avvocato Giovanni fu Paolo di Milano.

Milano, 7 aprile 1874.

CARIZZONI pres.

2495 SARTORIO viceeanc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Bozzolo dichiara di riconoscere che la ricorrente Riva Giuditta del fu Carlo è succeduta quale erede testamentaria nell'asse abbandonato dal predefunto di lei marito Benigno Gamba *quondam* Francesco, e che quindi essa in luogo di quest'ultimo è facoltizzata, previo l'esaurimento delle altre pratiche della legge sopracitata, a ricevere e ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti, o da qualsiasi autorità o persona, la somma di lire 4500, risultante dalla relativa polizza 3 ottobre 1873, n. 34853, come depositata presso la Cassa suddetta a favore dell'ora defunto Benigno Gamba *quondam* Francesco, a titolo d'indennità per espropriazione di fondi in causa della costruzione della ferrovia Cremona-Mantova.

Bozzolo, dal R. tribunale civile e correzionale, addì 21 marzo 1874.

2564 Il presidente: BAGOLINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA per l'appalto triennale di forniture di sali ad alcune provincie del Regno.

Si notifica che nel giorno 10 del prossimo venturo mese di giugno, ad un'ora pom., sarà aperta negli uffici del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) un'asta a partiti segreti, colle norme prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto, diviso in tre lotti, della fornitura dei sali graniti e macinati, occorrenti nel triennio 1875, 1876, 1877 ai magazzini di deposito indicati nel sottostante specchio, nel quale è contrapposta per ciascun di essi la quantità annuale presuntiva di sale da provvedersi.

L'appalto avrà luogo sotto il vincolo delle condizioni fissate nel capitolato d'oneri visibile presso questo Ministero (Direzione Generale delle Gabelle, Divisione 5ª), non che presso le Intendenze di Finanza di Roma, Napoli, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Ancona, Genova, Salerno, Caserta, Catanzaro, Reggio di Calabria, Palermo, Siracusa e Trapani.

Le offerte per essere valide dovranno:

1º Essere estese sopra carta da bollo da una lira, debitamente suggellate e distinte per ciascun lotto;

2º Esprimere in tutte lettere il prezzo per quintale decimale di ciascuna qualità di sale, e l'ammontare annuo della fornitura in ragione delle quantità presunte del sale da fornirsi, moltiplicate per i rispettivi prezzi;

3º Essere garantite da una somma pari a quella indicata per ciascun lotto nella colonna 10ª del sottostante specchio, mediante deposito da farsi presso la Tesoreria provinciale di Firenze in numerario, in biglietti della Banca Nazionale od in rendita del Consolidato 5 per % inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia;

4º Portare la firma dell'offerente e indicare il luogo del suo domicilio.

La presentazione ed apertura delle schede di offerta, accompagnate dai campioni del sale che i concorrenti intendono provvedere, avrà luogo nell'ora e giorno suddetti ed il deliberamento seguirà ad un'ora pomeridiana del giorno immediatamente successivo, dopo cioè che saranno stati esaminati i campioni del sale presentati; e sarà fatto a favore del migliore offerente, tenuto conto della qualità del genere e del prezzo, il quale in ogni caso non potrà essere superiore a quello fissato nella scheda ministeriale.

Ai concorrenti, la cui offerta non sarà accettata, si farà restituire immediatamente l'eseguito deposito. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della presentazione della cauzione del contratto, e della presentazione ed accettazione della offerta di ribasso del ventesimo.

Le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo dei prezzi di prima delibera, dovranno farsi sui campioni già accettati, ed il termine per presentarle viene fissato a giorni 15 dalla data dell'aggiudicazione e scadrà quindi ad un'ora pomeridiana del giorno 26 del prossimo venturo giugno.

I depositi fatti per adire all'asta diverranno proprietà delle Finanze dello Stato, se entro quindici giorni da quello dell'aggiudicazione definitiva dell'impresa, i deliberatari non si presenteranno a stipulare il contratto.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nel contratto è per ciascun lotto indicata nel seguente specchio, e dovrà farsi mediante deposito nella Cassa dei depositi e prestiti, in numerario, in biglietti della Banca Nazionale, od in rendita del Consolidato 5 per % inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da calcolarsi al valore di Borsa corrente nel giorno della stipulazione del contratto.

Le spese tutte relative all'appalto, cioè quelle di bollo, registro, rogazione e copia del contratto ed atti relativi, comprese le spese di segreteria, staranno a carico di ciascun deliberatario rispettivamente per il lotto che gli fu aggiudicato, e quelle dell'asta saranno divise proporzionalmente fra loro.

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ DI SALI DA PROVVEDERSI.

Numero dei lotti di cui si compone la fornitura	PROVINCIE in cui sono situati i magazzini da provvedersi	MAGAZZINI DI DEPOSITO da provvedersi	Quantità medie dei Sali da provvedersi — Sale Granito: Quantità per magazzino	Sale Granito: Totale per lotto	Sale Mezza Macina: Quantità per magazzino	Sale Mezza Macina: Totale per lotto	Sale di Macina Fine: Quantità per magazzino	Sale di Macina Fine: Totale per lotto	SOMME da depositarsi per concorrere all'asta	CAUZIONE occorrente per la esecuzione del contratto
			Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Lire C.	Lire C.
1	Genova	Sampierdarena	»	»	»	»	4,000 »	4,000 »	300 »	3,000 »
	Napoli	Napoli	110,000 »		6,000 »		400 »			
	Caserta	Gaeta	8,000 »		»		»			
2	Salerno	Salerno	36,000 »	160,000 »	»	6,000 »	160 »	560 »	8,000 »	55,000 »
	Id.	Pisciotta	6,000 »		»		»			
3	Reggio Calabria	Reggio Calabria	18,000 »	18,300 »	»	»	40 »	40 »	1,000 »	6,000 »
	Catanzaro	Pizzo	300 »							

Firenze, addì 30 aprile 1874.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
BOSIO.

2627

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI-PICENO

AVVISO D'ASTA.

N. 84. **Vendita dei beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793, a nome della Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia.**

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antimeridiane del giorno 20 maggio p. v. si procederà in una delle sale di questa Intendenza con intervento ed assistenza del sottoscritto intendente, o di chi sarà a ciò delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione e senza farsi luogo a ripetizione d'incanto in caso di deserzione dell'esperimento, in favore dell'ultimo miglior offerente dei beni del Demanio compresi nei sottodescritti lotti ed elenchi che assieme ai relativi documenti trovansi depositati nell'ufficio suddetto.

Ogni offerta di aumento non potrà esser minore di quella indicata nella apposita colonna.

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti documentare di aver depositato nella cassa del ricevitore del Registro e Demanio di Ascoli-Piceno in denaro o in titoli di credito il decimo del prezzo su cui si apre l'incanto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione nell'ufficio procedente.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile.

Sarà in facoltà dell'aggiudicatario di richiedere la stipulazione del contratto le cui spese saranno a carico dello stesso, compresa quella di una copia autentica da rilasciarsi all'Amministrazione demaniale.

Gli atti d'incanto ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale di registrazione: saranno però soggetti alla tassa di cui all'articolo 46 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Si richiama infine la particolare attenzione degli acquirenti sulle facilitazioni di pagamento, accordate coll'articolo 15 del capitolato generale.

Distinta dei beni che si pongono in vendita.

N. d'ordine	COMUNE	Numero dell'elenco	DESCRIZIONE DEI FONDI	Dati censuari: Superficie	Dati censuari: Estimo	Valori: dello stabile	Valori: delle scorte e piante legnose	Prezzo su cui si apre l'asta	Deposito da farsi per concorrere all'asta	Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
			Con ribasso di prezzo.	*Ett. Are C.*						
5	S. Elpidio a mare	25	Lotto 63. — Podere già spettante alle Religiose del Monastero di S. Benedetto in S. Elpidio a Mare. Colonie Valeri Raffaele e Cattolica Luigi. Terreni seminativi nudi, alberati, vitati, olivati ed ortivi con casa colonica. Confina con Rossi Domenico, col fiume Ete, col comune di Montegranaro, con Pennesi D. Natale, e con Mancinello Pietro. Dati desunti dal catasto. Mappa S. Elpidio a Mare. Contrada Crocifisso. N. 1704 al 1713, 1745 sub 1. 2. 1746, 1747, 1972 sub. 1. 2. 1995 e parte dei numeri 1743, 1744. NB. Parte del n. 1706 superficie ettari 0, 34, 30, coll'estimo di lire 238 07, benchè intestata alla Cassa ecclesiastica, spetta a Pennesi D. Natale per cui la superficie di questo lotto è di	61 55 50	26393 90	61810 52	31 92	61842 44	6184 24	200 »

2502 Ascoli-Piceno, 14 aprile 1974.

L'Intendente: STRAFFORELLO

P. N. 22697.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO.

Nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio e sotto la presidenza del signor sindaco, o chi per esso, stante la decretata abbreviazione di termini, alle ore 12 meridiane del giorno 8 del prossimo maggio, si esperimenterà la gara dell'asta per accensione di candela, a forma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870 n. 5852, per l'appalto della fornitura di 300 metri di tubi in ghisa di 0 30 di diametro interno, occorrenti alla galleria di via Condetti. L'asta si aprirà sulla prevista somma di L. 11,250, per la intera quantità, osservate le seguenti condizioni:

1. La quantità dei tubi dovrà essere consegnata in Roma nel tempo e termine di giorni 8 decorrendi dal giorno in cui fu stipulato il contratto.

2. I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, nonchè la fede criminale di recente data, la fede di aver depositato nella cassa comunale L. 1125 a garanzia del contratto, e presso il sottoscritto L. 350, per le spese inerenti.

3. Il tempo utile ad esibire, mediante schede, le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, resta stabilito al mezzodì del giorno 18 del prossimo maggio.

4. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono ad intero carico del fornitore.

Il capitolato è a tutti visibile nella segreteria generale dalle ore 9 ant. alle 4 pom. di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, il 29 aprile 1874.

2586 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

R. INTENDENZA DI FINANZA IN PIACENZA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Lugagnano Val d'Arda, al n. 2, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Fiorenzuola d'Arda, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . .	L.	6,819 20
Id. al sale di. . . .	„	10,123 04
E quindi in complesso di . .	L.	16,942 24

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo di cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 28 maggio 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

2464 *L'Intendente:* ROMEO.

Circondario di Pesaro

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI PERGOLA

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto che, in seguito alla deserzione della prima asta tenutasi il 25 febbraio p. p., il giorno 20 (venti) maggio p. v., alle ore 10 a. m., nell'ufficio della Congregazione di carità in Pergola, dal presidente della medesima si procederà a nuovo incanto per la vendita in un sol lotto di n. 6 (sei) fondi rustici, e di un casino per uso padronale, situati nei comuni di Auditore e Montescudo, circondario di Urbino e di Rimini, aventi una superficie rustica complessiva di ettari 118,503, ed un estimo totale di L. 16,585 61, attualmente affittati fino al 31 decembre 1875, e di proprietà del Pio Istituto Giannini di Pergola.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 70,000 (lire settantamila), nel qual prezzo è pure compreso il valore delle così dette scorte morte, cioè sementi, foraggi ecc., ed alcuni oggetti di cantina, di proprietà del Luogo pio ed esistenti sui fondi.

I concorrenti in garanzia delle loro offerte e per le spese dell'asta dovranno depositare presso l'ufficio procedente, all'atto dell'offerta, il decimo del prezzo su cui si apre l'incanto.

Il prezzo pel quale verranno definitivamente deliberati gli stabili dovrà versarsi dal deliberatario in due rate, cioè la prima di L. 15,000 (lire quindicimila), oltre il valore della stima del bestiame esistente sui fondi in L. 2803 75 (duemilaottocento tre e centesimi settantacinque), all'atto della stipulazione dell'istromento, che avrà luogo il 1º gennaio 1875, epoca in cui dovrà avere effetto il contratto, e la seconda rata in saldo del prezzo di aggiudicazione, entro anni dieci a datare dal giorno della stipulazione suddetta, col frutto annuo del cinque per cento, e come meglio al relativo capitolato.

Seguita la deliberazione, verrà pubblicato il tempo utile ad offrire la miglioria di vigesima.

La licitazione seguirà ad estinzione di candela vergine, e si farà luogo all'aggiudicazione, sebbene vi sia un solo concorrente.

Chiunque voglia prendere esatta cognizione del relativo capitolato, si rivolgerà alla suddetta Congregazione di Carità, dalla quale gli verrà tosto spedito.

Pergola (Marche), il 26 aprile 1874.

Per la Congregazione di Carità
Il Presidente: MANLIO cav. PRIMAVERA.

2552

R. PREFETTURA DELLA PROV. DI CAPITANATA

Avviso d'Asta.

Si fa di pubblica ragione che è stata presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo cui venne nello incanto del 10 aprile corrente mese deliberato l'appalto della manutenzione triennale del 1º tronco della strada Appulo-Sannitica, che da Lucera mena al viadotto dei 31 Archi, per cui dedotto il ribasso d'incanto del 5 50 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a L. 23,741 83.

Si procederà perciò presso questo ufficio di prefettura nel giorno di lunedì 11 maggio entrante mese alle ore 10 ant. al reincanto di tali lavori di manutenzione, col mezzo di partiti suggellati, sulla base del sovraindicato ridotto prezzo per vederne seguire il deliberamento a favore del migliore ed ultimo offerente.

Le condizioni di appalto sono visibili presso questa prefettura in tutte le ore di ufficio.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a licitare, dovranno fare il deposito prescritto dall'avviso asta del 26 marzo prossimo passato.

Foggia, 25 aprile 1874.

2561 *Il Segretario Delegato:* E. DEL MERCATO.

DELIBERAZIONE. 2533

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione dell'11 marzo 1874 emessa dal tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere si è disposto quanto appresso:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che i due *borderò* di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, l'uno di lire 425 di rendita, in testa di Ricca Giulio fu Giacomo, sotto il numero 41202, rilasciato in Napoli addì 30 settembre 1862, e l'altro anche di lire 425 di rendita, in testa di Ricca Giovanni Giuseppe fu Giacomo, sotto il numero 130721, rilasciato in Napoli addì 10 dicembre 1866, siano dalla Direzione del Gran Libro invertiti in titoli al latore e consegnati ai signori Matilde, Ricca fu Giacomo, Mattia, Pietro, Giacomo Antonio e Teresina Ricca fu Giulio.

Nomina l'agente di cambio signor Eduardo Brando pel cennato trasferimento di rendita.

Fatto e deliberato oggi 11 marzo 1874 dai signori Ferdinando Mensitieri vicepresidente — Domenico Cremonese e Fortunato Rivellini giudici.

Per copia conforme

Santa Maria Capua Vetere, 25 aprile 1874.

ALESSANDRO CERVO proc.

2499 AUTORIZZAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Visti gli articoli 82 e seguenti del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Il Tribunale

dichiara i coniugi signori Angiolo Tagliabue e Gaetana Albertini, domiciliati in questa città, eredi per testamento della fu Caterina Furkler del fu Giovanni e conseguentemente autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare i certificati n. 37010, emesso da Firenze nel 31 agosto 1871, per la rendita di lire 1050, e n. 64534, in data da Milano 11 maggio 1870, per la rendita di lire 300, intestati a favore di Furkler Caterina fu Giovanni, vedova Pirovano, domiciliata in Milano, in altrettante cartelle al portatore, da rilasciarsi ai suaccennati coniugi Tagliabue.

Milano, dal R. tribunale civile e correzionale, oggi undici aprile 1874.

Firmato CARIZZONI presidente.
Sottoscritto SARTORIO.

Cassa di Risparmio in Roma.

PRIMA DIFFIDAZIONE.

La signora Beatrice De Angelis intestataria del libretto n. 5040, Serie 9ª, ha diffidato la Cassa di risparmio di non rimborsare ad altri il contenuto del suddetto libretto dichiarando d'averlo essa smarrito. Onde è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto, che non presentandosi nel termine di sei mesi dal giorno presente, lo riterrà per annullato ed altro ne sostituirà a favore della sopranominata intestataria.

Lì 27 aprile 1874. 2526

N. 380 DECRETO. 2535

(1ª *pubblicazione.*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione 4ª promiscua, di Milano, adunato in camera di consiglio nelle persone delli signori Lado Manca avv. Luigi vicepresidente, cav. avv. Fabio Boretti vicepresidente, giudice, Savonarola dott. Raffaele giudice,

(*Omissis*)

Autorizza

la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il chiesto tramutamento del certificato di rendita di lire 300, al n. 2203, al n. 2579 di posizione, intestato a Ravizza Giuseppina fu Antonio, di Milano, con godimento dal 1º gennaio 1874, in tre cartelle al portatore di cento lire cadauna, da rilasciarsi all'istante dott. Luigi Ravizza, abitante in questa città, corso S. Celso, n. 13, od al suo legittimo rappresentante.

Milano, li 14 aprile 1874.

LADO vicepresidente.
SARTORIO viceeanc.

DECRETO. 2574

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Milano — sovra demanda di Cazzani Carlo tutore dei minori Sabina e Silvio Olivelli fu Pietro di Milano (rappresentato dall'avv. Mainardi Filippo) — Viste le conclusioni del P. M. — Visto il certificato dal quale risulta come l'Olivelli Pietro fu Antonio, vedovo di Chiesa Teresa, morì il 19 dicembre 1872 — Visto l'atto di notorietà da cui appare che egli morì senza testamento lasciando in unici eredi i due figli legittimi Sabina e Silvio — Vista la polizza num. 12760, e il decreto del Ministero della Guerra che autorizza la restituzione delle cartelle con essa depositate — Visti i verbali del Consiglio di famiglia che autorizzarono il Cazzani a ritirare il deposito — Visti gli articoli 296, 298 Codice civile ed 82 del regolamento pel Debito Pubblico e 102, 103 di quello per la Cassa depositi e prestiti;

Autorizza la Cassa depositi e prestiti a restituire al Cazzani Carlo fu Francesco, dimorante in Pavia, od a chi per esso, siccome tutore dei minori Sabina e Silvio Olivelli del fu Pietro e della fu Chiesa Teresa successori legittimi ed in parti eguali del detto loro padre Pietro le seguenti cartelle al portatore, consolidato 5 per 0[0, enunciate nella polizza num. 12760, datata Firenze 20 settembre 1872 col n. 60656 di posizione:

Certificato n.	021392	della ren. di	L.	500
„	„ 042963	„	„	100
„	„ 0452371	„	„	50
„	„ 0452476	„	„	50
„	„ 0180881	„	„	50
„	„ 0014306	„	„	50
„	„ 0452568	„	„	50

Autorizzato lo stesso Cazzani a ritirare per la corrispondente esazione i mandati n. 7627, 17376, 6550 giacenti presso la Tesoreria di Milano, oltre i successivi scaduti e da scadere, e relativi all'appalto di che trattasi.

Ricordato quanto ai titoli al portatore il disposto dell'art. 298 Codice civile.

Milano, 10 aprile 1874.

G. Sanchioli — E. Sartorio viceeancelliere.

AVV. MAINARDI proc.

PROCEDIMENTO per dichiarazione di assenza.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Vercelli con sua sentenza delli 4 settembre 1873 emanata nel giudizio provocato da Bonzanino Michele di Borgo d'Ale, ammesso al beneficio dei poveri con decreto della Commissione stabilita presso il tribunale civile di Vercelli 1º giugno 1873, per far dichiarare l'assenza di Michele Erignola già dimorante in Borgo d'Ale, mandò prima ed avanti ogni cosa procedere alle informazioni dalla legge prescritte, delegando a tal fine il pretore di Cigliano, e mandò procedere alla pubblicazione di tale provvedimento a senso di legge.

Si deduce quanto avanti a notizia del pubblico, per gli effetti di cui nell'articolo 23 del Codice civile.

Vercelli, 28 aprile 1874.

2583 A. VIOLA.

R. PRETURA DEL 3º MANDAMENTO DI ROMA.

Il cancelliere sottoscritto rende noto che con dichiarazione fatta in questa cancelleria il ventinove corrente mese Paolo Fortunati accettava col beneficio dell'inventario l'eredità testamentaria pervenuta alle minori sue figlie Sofia e Maria Fortunati da Vincenzo Ramoni laico nel convento dei Filippini di questa città, deceduto il dì quattro marzo scorso, e venne con apposito decreto pretoriale nominato il sig. Filippo Buttaoni notaro per la compilazione dell'inventario suddetto.

Roma, 30 aprile 1874.

2596 Caus. COSTANZO MURATORI.

2576 AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano con suo decreto in data 17 aprile 1874, nº 402, reg. 15, nel mentre dichiarava erede la signora Lorenzi Emilia fu Davide, maritata Razzani, della sostanza abbandonata dalla defunta signora Bianciardi Carolina fu Carlo, vedova Viola, di Milano, autorizzava conseguentemente la Direzione del Debito Pubblico a tramutare il certificato di rendita nominativo di lire 600 (seicento) emesso in Milano il giorno 8 maggio 1866 al nº 46182, intestato alla defunta medesima, in corrispondenti titoli al portatore da concambiarsi poi in altro certificato nominativo a favore della stessa signora Lorenzi Emilia fu Davide, maritata Razzani, con vincolo dotale a norma dei patti nuziali contenuti nel rogito 30 marzo 1874 del notaio dottor Fabrizio Clerici.

Ciò viene pubblicato a sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, nº 5942.

AVV. VINCENZO ROSA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 4 aprile 1874, numero 323, ha dichiarato:

Di autorizzare i fratelli Giuseppe, Gaetano e Teresa fu Luigi Curioni a far tramutare, premesse le pratiche di metodo, i certificati 22 novembre 1862, numero 19881, della rendita di lire 5; 11 agosto 1862, num. 11452, della rendita di lire 105; 11 detto, num. 11453, della rendita di lire 560; 11 detto, num. 11454, della rendita di lire 5, tutti e quattro intestati al nome di Delfina Curioni, con annotazione, che la medesima è rappresentata, siccome interdetta, dal di lei fratello e curatore Curioni Luigi, in altrettante cartelle al portatore, e conseguentemente ha facoltizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a procedere al cambiamento, come fu chiesto dai nominati fratelli Curioni, degli anzidetti certificati nominativi in altri al portatore da consegnarsi agli stessi fratelli Curioni fu Luigi o loro legali rappresentanti.

Tanto si rende pubblicamente noto per chi crede d'avervi interesse, ecc., ecc.

GIUSEPPE CURIONI fu Luigi
anche pel fratello Gaetano
2580 e sorella Teresa.

ISTANZA PER DEPUTA DI PERITO.

Ecc.mo signor Presidente del Tribunale civile di Roma.

La ditta bancaria Marignoli e Tomassini, rappresentata dal signor Pietro Tomassini, è creditrice del signor Agostino Barbetti di Leprignano in forza di diverse sentenze a forma del precetto immobiliare trasmesso li fin dal 21 ottobre 1873, trascritto alle ipoteche li 6 novembre detto anno.

Il sottoscritto procuratore della suddetta Ditta fa istanza affinchè voglia deputare un perito ingegnere per la stima dei fondi da subastarsi, situati in Leprignano, circondario di Roma.

2590 PIETRO CAVI proc.

ISTANZA PER DEPUTA DI PERITO

Ecc.mo sig. Presidente del Tribunale civile di Roma.

Pietro Tomassini rappresentante la ditta bancaria Marignoli e Tomassini è creditore di Cesare Pucciarmati, come da sentenza e relativo precetto immobiliare trasmesso li 17 gennaio 1874 debitamente trascritto alle ipoteche.

Il sottoscritto procuratore fa istanza affinchè voglia deputare un perito agronomo per la stima del terreno vignato da subastarsi situato nel suburbio di Roma, fuori la porta Angelica, vocabolo Spinosa.

2591 PIETRO CAVI proc.

AVVISO.

Il tribunale civile di Roma, seconda sezione,

Sulla istanza del sig. Principe D. Gio. Ruspoli, prefigge il termine di giorni 20 ad Angelo Calzaroni ad oggetto di emettere dichiarazione, per cui venga intestato all'Agenzia delle imposte dirette ed al Catasto urbano a favore della primogenitura Ruspoli lo stabile in Roma, in via del Mascherino, n. 10, scorso, ecc., lo stabile stesso venga d'ufficio intestato.

Pubblicata li 9 dicembre 1873. – Affissa a forma di legge li 10 aprile 1874. — V. Vespasiani usciere.

2595 G. MONTANARI proc.

2598 AVVISO DI MORTE.

(1ª *pubblicazione*)

Il 14 novembre dell'anno scorso 1873 si rese defunto in Novara il causidico Antonio Provasi fu Carlo, procuratore capo, addetto a questo tribunale civile, lasciando a succedergli per testamento 2 novembre stesso mese, rogato Barenghi, le Angela, Marietta, Rosalia e Giovanna sorelle Provasi, unitamente a'li loro nipoti Francesco, Maria, Paolo, Antonio, Prospero, Angiolina, Rosa e Carlo fratelli e sorelle Provasi di Giuseppe, residenti le prime due in Alessandria e li altri in Galliate.

Questi eredi volendo ottenere lo svincolo del certificato del Debito Pubblico, della rendita di lire 150, col n. 8696, in data 31 marzo 1862, che lo stesso causidico Antonio Provasi sottopose ad ipoteca per la malleveria prescritta dalla legge 17 aprile 1859 per l'esercizio di procuratore capo, richiedono per gli effetti previsti dall'articolo 69 di questa legge l'annunzio del presente avviso.

Novara, 20 aprile 1874.

ROSSI PIETRO proc. capo.

2599 NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

A tenore e per gli effetti della legge 11 agosto 1870 e del relativo regolamento 8 successivo ottobre si notifica che il tribunale civile di Novara con suo decreto in data 21 corrente aprile sull'istanza del sig. notaio Marco Penotti, d'Orta Novarese, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della cedola intestata a favore di Ponta Carlotta nubile fu Giovanni Battista, domiciliata in Sorlì, e risultante dal certificato nº 136173, in data 18 agosto 1869, della rendita di lire 100, mediante il rilascio di altra cartella di uguale rendita al portatore a favore di Marco Penotti fu avv. Giuseppe, domiciliato in Orta Novarese, quale cessionario di Clemente Farina fu Vincenzo, domiciliato in Cesara, erede universale della propria moglie Carlotta Ponta sunominata per testamento 12 maggio 1873 ricevuto Camossi.

Novara, 23 aprile 1874.

GIUSEPPE PIANTANIDA proc. capo.

2555 AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di S. Maria Capua Vetere con decreto del 15 cadente mese di aprile ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico, che le L. 125 di rendita 5 per 0[0 contenute nel certificato n. 9780, in testa di Guraillon Agostino fu Francesco, siano tramutate in cartelle al portatore, e consegnate ai signori Francesco ed Alfonso Curnillon fu Agostino e Teresa Cucci fu Angelo.

Caserta, 27 aprile 1874.

Notaio GIOACCHINO GAGLIANI.

DECRETO. 2117

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano (*Omissis*) autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento del certificato di rendita di lire 50, al numero 103393[127689, intestato a Viviani Angelica di Carlo, in cartella al portatore di simile importo da rilasciarsi a Carlo Viviani e Giuseppina Guscetti.

Milano, 23 marzo 1874.

LADO vicepresidente
N. DE PLURIS viceeanc.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno milleottocentosettantaquattro il giorno ventisette aprile in Messina.

Sulle istanze del signor sindaco del comune di Troina, ivi domiciliato e residente nel di lui ufficio sito in quella casa comunale.

Io Stellario Cambria usciere presso questo tribunale civile dandomi precetto ho citato per pubblici proclami, giusta il decreto emesso da questo tribunale civile il dì tre dicembre 1873, registrato con marca annullata, e per la seconda volta i signori Caterina Moncada del Bosco, vedova Duchessa di Bauffremont cavaliere Alessandro Eduardo, Eugenio e Felicetta Alliata Valguarnera, Caterina Palumbo, Giuseppa Federico, vedova Scalia, Caterina Martinon, vedova del signor Giuseppe Federico, Francesco Perez, Marianna Bonanno, vedova Rocchesson contessa di Camerata, conte Antonio Federico, cavaliere Andrea Federico, Giuseppe Montagna ed Abramo, conte Benedetto Grifeo Moncada, Guglielmo, Riccardo e Concetta Schipani, tutti proprietari con tutti i nomi, titoli e qualità che competono, e quali eredi e rappresentanti il defunto principe di Paternò D. Giovanni Luigi Moncada, domiciliati e residenti la duchessa Bauffremont in Parigi, il conte Benedetto Grifeo Moncada ed i signori Schipani in Napoli, e tutti gli altri in Palermo, ed a citarsi nei modi ordinari giusta il cennato decreto del tribunale il marchese Francesco Ruffo di Scaletta, qual padre e legittimo amministratore dei di lui figli minori, domiciliato e residente in Napoli, nonchè i signori cavaliere Eugenio ed Agatina Bucadelli ed Alliata, quali figli ed eredi della signora Giuseppa Alliata duchessa Adragna, proprietari, domiciliati e residenti in Palermo e tutti gli individui da citarsi nei modi ordinari anco con tutti i nomi, titoli e qualità che loro competono, e quali eredi e rappresentanti il defunto principe di Paternò D. Giovanni Luigi Moncada all'oggetto di comparire tutti nel termine di giorni quaranta fissato col cennato decreto innanzi il tribunale civile di Messina, ed all'udienza del medesimo per ivi sentire aggiudicare a pro dello istante tutte le infrascritte domande.

Si premette in fatto:

La città di Troina possedeva *ab immemorabile* e prima e dopo la conquista dei Normanni i boschi e le foreste così dette di Troina, nelle quali quei popolani esercitavano esclusivamente tutti gli usi che quelle offrivano, traendo dalle stesse tutti i mezzi necessari della vita. La R. Corte vi esercitava il diritto di pascolo in soli tre mesi a cominciare dal primo settembre al sei dicembre di ogni anno, ed i Troinesi in questo medesimo tempo avevano il diritto di far legna, di seminare senza pagare terraggio, mentre costoro negli altri mesi dell'anno ne usavano esclusivamente.

Verso il 1337 Re Pietro Secondo di Aragona assegnò in guiderdone di prestati servizi ad un certo Peregrino De Paetis onze 300 annuali, cioè onze 200 vitalizie ed onze cento perpetue, e per la più facile riscossione gli delegava i proventi, i diritti e le rendite alla Real Corte pertinenti sui vari cespiti, cioè: Primamente sopra le gabelle terraggi ed erbaggi della terra di Troina in onze cento annue, che doveano estinguersi alla morte dell'assegnatario, ed incorporarsi alla città di Troina per essere di Regio demanio e che non doveano per dette onze cento gli abitanti patire alcun detrimento, onze 137 sopra i boschi della porta di Troina e di Santa Lucia di Randazzo e di San Giorgio della Grassetta con tutti i pesi che vi gravitano di gabelle e di decime; e finalmente onze 73 a compimento delle onze 300 sopra le dogane di mare della città di Messina. In seguito il Peregrino fu autorizzato ad amministrare da sè i proventi delegatigli in saldo dell'assegnatagli rendita.

Morto costui senza figli succedevangli per testamento due nipoti dello stesso nome Ansaldo, figlio l'uno della sorella Parsebene, e l'altro del fratello Nicolò, passarono a costoro le sole onze cento perpetue, stantechè le onze 200 vitalizie alla di lui morte si estinsero, delle quali onze cento toccarono al primo onze cinquanta sugli introiti delle foreste di San Giorgio e Grassetto, ed al secondo le restanti onze cinquanta delegate sopra i proventi dei boschi e delle foreste di Troina, i quali proventi doveano tornare alla Regia Corte, quando questa avesse loro pagate le dette onze cento di rendita. Dopo il volger dei secoli i dritti del De Paetis passavano presso il principe Paternò D. Giovanni Luigi Moncada autore dei convenuti. Gli atti processuali addimostrano la lotta secolare tra la municipalità di Troina ed i detti Paternò e loro autori, i quali intendevano con l'abuso baronale soprastare quella università e spogliarla di quel demanio universale ed originario che avea sopra quei boschi e foreste sempre goduto, epperò quei popolani e cittadini di città demaniale seppero con ammirevole energia resistere ai colossali arti del prepotente barone, e mantennero a piè fermo i loro dritti secolari sopra le dette foreste. Venute le leggi dello scioglimento della promiscuità si accamparono le pretese di accantonamento dei demani di sopra quei boschi e foreste.

I rappresentanti di Troina chiedevano di essere mantenuti e conservati nel possesso degli stessi, costituendo essi un demanio universale di quella città, non soggetti a demanio feudale ed escludere gli eredi del principe di Paternò dallo esercizio di qualunque uso occupato illegittimamente, meno della porzione delle onze cinquanta annue attribuite alla discendenza di Peregrino De Paetis ai termini del diploma 12 settembre 1337.

Lo allora intendente della provincia di Catania con ordinanza del 17 settembre 1842 dichiarò quanto segue:

“1° Che i signori Paternò non hanno titolo di feudalità sulle proprietà delle foreste e boschi di Troina, valutati per ducati trecentocinquantaquattromila ottocentosedici (354,816) e però dichiara altresì che questi stessi costituiscono, come hanno costituito sempre, un demanio universale di quel comune.

“2° Che quindi non vi ha luogo a scioglimento di usi ed accantonamento di quote a favore dei successori di Moncada Paternò.

“3° Dichiara che il dritto che rappresentano costoro sulle cennate foreste e boschi è limitato alla percezione di annui ducati 150 derivanti dal fu Peregrino De Paetis, ed infeudati da Re Federico sui vettigali e le gabelle che la Regia Corte riscuotea nelle cennate foreste e boschi.

“4° Fa salvo al comune il diritto di estinguere il credito suddetto nei modi, ed innanzi a chi per legge.

“5° Nulla per le spese.”

Avverso questa ordinanza i signori Paternò e consorti per atto del 14 dicembre 1842 produssero reclamo presso la Gran Corte dei conti per vari motivi e chiesero:

“Di ammettersi lo appello in parola e facendovi dritto, annullarsi o revocarsi l'ordinanza sopradetta del 17 settembre 1842, annullarsi tutti gli atti precedenti e posteriori alla stessa ordinanza, condannarsi la comune alle spese e comechè trattasi di boschi, la sospensione della ripetuta ordinanza ai termini dell'articolo 56 delle istruzioni suddette.”

Piacque al Sovrano del tempo con rescritto del ventuno luglio 1842 nominare il cav. presidente La Lumia arbitro ed amichevole compositore di tutte le contese di promiscuità tra gli eredi Paternò e vari comuni della provincia di Catania, tra cui quello di Troina il quale nel cinque dicembre 1843 revocando l'ordinanza dell'intendente, emise la seguente decisione:

“In continuazione delle precedenti udienze diffinitivamente pronunziando, mettiamo al nulla l'appellata ordinanza; e procedendo in linea di promiscuità, ordiniamo che al comune di Troina, in soddisfo di tutti gli usi civici compensabili, che i di lui abitanti han sinora coesercitati sulle foreste, si attribuiscano sul valore totale di dette foreste, calcolato in onze 118,272, due terze parti ascendenti ad onze 78,848, rimanendo l'altra terza parte in onze 39,424 in libera ed esclusiva proprietà degli eredi del fu principe di Paternò.

“L'assegno sarà eseguito nei luoghi più prossimi all'abitato, per la esecuzione del quale e per l'apposizione dei segni divisorii destiniamo il perito professore di calcolo sublime in questa Regia Università signor Don Giuseppe Zurria, il quale, prestato pria il giuramento nelle nostre mani, passerà allo adempimento dell'affidatagli incombenza, stendendo di tutto distinta ed esatta relazione. Restano salvi al comune tutti gli altri dritti che possano spettargli, da esperirli innanzi chi e come di ragione. Le spese del presente giudizio tra le parti compensate, quelle della perizia per la divisione, due terze parti a carico del comune ed una terza a peso degli eredi Paternò.”

Ritenuto che tanto per la virtù della detta decisione, quanto per l'indole stessa di quel giudizio risulta chiaro che in quel dibattimento amministrativo solo ebbesi riguardo allo stato possessorio, e che i dritti petitorii delle parti restarono incontestabilmente salvi ed impregiudicati, come quel sapiente magistrato ebbe formalmente a dichiarare, cioè che in quel giudizio non poteasi pronunziare intorno alla demanialità universale delle foreste di Troina, e che restavano salvi al comune tutti gli altri dritti che possono spettargli, da esperirli innanzi chi e come di ragione. Ritenuto che è tempo ormai che si faccia la luce, e che si attribuisca al comune di Troina *jus suum*. Ritenuto che i boschi e le foreste così dette di Troina costituirono sempre un demanio universale della detta città di Troina, contro il quale gli eredi Paternò ed i loro autori non poterono mai acquistare dritti di sorta, e se esercitarono qualche uso in quelle foreste ciò fu l'effetto di violenza, di abuso, e di una occupazione illegittima che la legge riprova.

I monumenti storici di Troina provano a ribocco i saggi, invincibili ed esclusivi dritti sopra quelle foreste.

Se mancassero tali monumenti, la comune teorica del dominio dei comuni sulle terre incolte, lande deserte, i boschi, le paludi site nell'ambito del territorio comunale, fondato sulla primitiva occupazione *per universitatem*, basterebbe a sostenerli. Invano gli eredi Paternò vorrebbero sostenere che le foreste di Troina si possedessero dai loro autori come un demanio ex-feudale sottoposto agli usi dei singoli di quel comune, imperocchè l'assegnazione fatta a Peregrino De Paetis, i cui dritti eglino rappresentano, colpì al postutto le onze 200 vitalizie e le onze 100 perpetue di cui sole onze cinquanta gravarono sopra le foreste di Troina, e non infeudò quelle foreste e boschi al detto De Paetis. I diritti *glaudatium et erbatium* che la Regia Corte esercitava sopra quelle foreste a parte che non poteano giuridicamente considerarsi, secondo le leggi e gli statuti del tempo, materia di concessione feudale e qualunque si fosse stata la loro indole e natura, non furono trasmessi a Peregrino De Paetis a titolo di proprietà e di feudo, ma a titolo di semplice amministrazione *solutionis causa* che non potè mai tramutarsi in *jure dominii*.

Che gli asserti ed allegati privilegi confermativi del diploma del 1337, che si dicono posteriormente ottenuti, non mutarono nè potevano mutare l'indole di detto titolo primordiale, poichè si sa che gli atti confermativi niente aggiungono di nuovo e quindi l'intendente del tempo nel 1813 avea ben giudicato quando riteneva che nessun titolo d'infeudazione di quelle foreste, i signori Paternò poteano vantare. È notevole che lo stesso arbitro signor La Lumia non seppe contraddire al merito i validi ed incontestabili argomenti di quel primo decidente in quanto all'inappuntabile dritto della demanialità universale di quel comune, ma solo disse che in quel giudizio possessorio non si avea competenza a decidere tale disamina.

Ritenuto che è nei principi generali regolatori la materia feudale che il demanio ex-feudale non potea indursi nè da presunzione nè da prescrizioni, ma dovea risultare da titolo derivante da chi avea potestà legittima di farne la concessione.

Ritenuto il Broccardino legale di dritto feudale riconosciuto da tutte le scuole e della ragione feudale che le stesse investiture non poteano mai pregiudicare i terzi, com'ebbe a confessare lo stesso arbitro sig. La Lumia, il quale cercò soltanto sottrarsi alle conseguenze di esso, dicendo che nella linea possessoria non avea competenza a farne l'applicazione.

Ritenuto che la municipalità di Troina non cessò mai di affermare le giurisdizioni della città sopra quelle foreste, negando al prepotente barone ogni pretesa di proprietà, ed i Troinesi non cessavano mai di mantenere inalterabile ed inviolato il loro demanio universale, come le tristi memorie di quattro secoli di continuata e rinascente lotta tra quei popolani e gli autori dei convenuti ne fanno splendidissima prova.

Ritenuto in linea subordinata che posti a raffronto i dritti che i Paternò delegatari della R. Corte esercitavano sopra le dette foreste, dagli stessi dritti del comune di Troina risulta che quelli erano limitati a tre mesi dell'anno, mentre questi non solo si esercitavano nei detti tre mesi unitamente al Paternò, ma si esercitavano bensì esclusivamente per gli altri nove mesi, sicchè ove per avventura si riconoscesse nei convenuti, ciò che non si teme, dritto ed accantonamento, le quote da assegnarsi loro sopra quelle foreste non potrebbero oltrepassare al postutto il quinto a titolo di compenso delle onze cinquanta annue, in pagamento delle quali i dritti della Regia Corte furono assegnati al loro autore, e non mai in una terza come al possessorio ritenne erroneamente l'arbitro La Lumia.

Ritenuto che i convenuti e loro autori hanno posseduto e possedono in esecuzione della detta decisione in possessorio dal dicembre 1813 la detta terza parte delle dette foreste di Troina, e quindi è ben giusto che sieno condannati a rilasciarla e rendere conto dei frutti percetti e percepibili sino allo effettivo rilascio delle stesse.

Ritenuto che gli atti di trasmissione che per avventura potessero esistere tra i detti convenuti e terze persone non sono menomamente pregiudizievoli e opponibili al comune.

Ritenute tutte altre ragioni,

Piaccia alla giustizia del tribunale civile facendo pieno dritto alle presenti domande:

1° Ritenere e dichiarare che i signori Paternò non hanno, nè hanno avuto mai titolo di feudalità sopra i boschi e foreste così dette di Troina.

2° Dichiarare e ritenere bensì che queste costituiscono, come sempre hanno costituito, un demanio universale del comune di Troina. Dire all'oggetto se occorre, ed ove mai potessero esistere i pretesi atti di investitura, di pretesa infeudazione, e di supposta conferma, non ostativi, nulli, inefficaci ed impregiudizievoli agli incontestabili diritti al comune.

3° Ritenere e dichiarare in ogni caso che il dritto dei convenuti sopra le dette foreste e boschi sia limitato alla percezione di lire 637 50 pari ad onze cinquanta annue derivanti dal fu Peregrino De Paetis, e che per la facile conseguzione delle stesse ebbe accordata l'amministrazione dei vettigali e gabelle che la Regia Corte allora riscuoteva sopra le dette foreste, a quale oggetto e se occorra darà atto di prontezza all'istante nei nomi ad estinguere il credito suddetto, nei modi e presso chi e come per legge.

4° Dichiarare quindi che non è luogo a scioglimento di promiscuità di usi e di accantonamento di quote a favore dei convenuti possessori ed eredi Paternò.

Dire nulli e non ostativi al comune di Troina tutti gli atti di trasmissione che avessero potuto avere luogo tra i detti Paternò e loro aventi causa.

5° Ciò dichiarato e ritenuto condannare i detti convenuti a rilasciare allo istante sindaco di Troina quella terza parte dei detti boschi e foreste di Troina, che queglino possiedono in base ai verbali di assegno del 1843 che, alla occorrenza ed ove il bisogno lo esigerà, saranno annullati. Condannarli bensì a rendere conto dei frutti percetti e percepibili ed all'epoca del possesso sino all'effettivo rilascio e condannarli alle spese.

6° In linea subordinata, ed in ogni non temibile evento, e senza recedere dalle precedenti dimande principali nelle quali virilmente s'insiste, ritenere e dichiarare che gli usi che i detti convenuti e loro autori delegatari della Regia Corte, che esercitavano sopra le dette foreste e boschi di Troina erano limitati al solo uso di pascolo per tre mesi dell'anno, mentre quei popolani non solo ne usavano in questo medesimo tempo unitamente ai Paternò, ma bensì negli altri nove mesi dell'anno vi esercitavano esclusivamente gli svariati e molteplici dritti di incidere legna, far carbone, pascere, raccogliere ghianda, novalizzare e seminare senza corrisposta, caccieggiare e tutti gli altri usi secondo gli atti, e di conseguenza, ove mai, ciò che non si teme, si potesse nei convenuti riconoscere dritto e scioglimento di promiscuità, in tale strana e non temibile ipotesi, ritenere e dichiarare che le quote da attribuirsi loro a tal titolo vengano al postutto limitate al quinto in rappresentanza di quegli usi che la R. Corte esercitava per dritto di vettigali e di gabelle sopra le dette foreste di Troina, e che furono delegati agli autori dei detti convenuti per lo pagamento delle onze cinquanta annue.

7° Nominare quindi un perito il quale, prestato il giuramento nelle forme di rito, proceda, tenendo presente i verbali di accantonamento e distacco del 1843, che al bisogno dirà nulli o non pregiudizievoli, a ridurre e limitare la terza parte dei boschi e foreste che attualmente possiedono i detti convenuti e loro aventi causa alla detta quantità, onde il di più sia rilasciato allo istante nei nomi, ed a cui i detti eredi Paternò e loro aventi causa saranno condannati.

8° Condannarli altresì a render conto dei frutti percetti e percepibili, ed alle spese del giudizio. Salvo allo istante ogni qualsiasi dritto ed azione e con l'espressa protesta e riserva di aggiungere, togliere, modificare e regolare la presente domanda nei modi e tempi di legge.

Ho dichiarato ai detti citati che non comparendo questa seconda volta, la causa sarà proseguita in loro contumacia, e che il procuratore legale presso i collegi giudiziari di Messina sig. Giovanni Aloisio Repici rappresenterà lo istante innanzi il tribunale predetto, e finalmente che l'analogo mandato insieme ai documenti di appoggio alle superiori domande saranno depositati e comunicati come di rito. Due copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, le ho rilasciate allo istante per essere inscritte una nella Gazzetta Ufficiale di Messina, e l'altra nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, ai termini del decreto del tribunale sopraccennato che autorizzò la presente citazione per pubblici proclami.

2637 STELLARIO CAMBRIA usciere.

AVVISO. 2653

(*1ª pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 69 del regolamento per l'esercizio della professione di procuratore, si avverte il pubblico

Che col giorno 10 febbraio prossimo scorso mancava ai vivi in Genova il cavaliere Vincenzo Caviglia procuratore capo esercente presso i tribunali e la Corte d'appello di detta città.

AVV. GIO. CASSIANI s.° CAVIGLIA.

R. PRETURA DEL 2° MANDAMENTO DI ROMA.

Accettazione d'eredità col beneficio dell'inventario.

Nella cancelleria del mandamento suddetto ed innanzi al sottoscritto cancelliere è comparsa Rosa Corazzi di Frascati, domiciliata in Roma fuori Porta S. Sebastiano, contrada le Mura, n. 64, vedova di Giacomo Alessandrini, la quale ha dichiarato che il 12 aprile ultimo cessava di vivere il suo consorte Giacomo Alessandrini, lasciandola superstite con un'unica figlia Beatrice, d'anni 13, epperò col presente atto tanto in suo nome, quanto della sua figlia minore accetta l'eredità del medesimo col beneficio dell'inventario, e per ogni effetto elegge il suo domicilio nella casa di sopra indicata.

Roma, 4 maggio 1874.

2657 GENNARO PESCE canc.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'Asta.

Nel giorno 22 maggio 1874, alle ore due pomeridiane, si procederà innanzi l'illustrissimo signor commendatore Carignani intendente di finanza, o chi per esso, all'asta pubblica per la fornitura di cento tonnellate di carbon fossile di prima qualità New Castle, e cento, parimente di prima qualità, Cardiff, alla Salina di Corneto Tarquinia.

L'asta sarà tenuta a partiti segreti, e chiunque vorrà adirvi, dovrà nel giorno ed ora succitati, previo deposito di lire cinquecento, presentare in piego suggellato la sua offerta scritta su carta da bollo di una lira e contemporaneamente un campione di ciascuna qualità di detto carbon fossile, che non potrebbe venire accettato qualora non riunisca le succennate condizioni della provenienza e qualità.

Il pagamento del prezzo convenuto in base alle risultanze dell'incanto, sarà eseguito al fornitore od alla persona da lui legalmente delegata a riscuoterlo dopo la fornitura di entrambe le partite di carbon fossile consegnate alla Salina, secondo le norme indicate nel capitolato.

Le consegne del carbon fossile saranno effettuate secondo le richieste che la Direzione della Salina invierà al domicilio eletto dal fornitore, il quale sarà tenuto di eseguirle egli stesso, ovvero potrà legalmente delegarvi altra persona per assistere alla verifica ed alla pesatura del genere. Sarà in facoltà dell'assuntore di anticipare le spedizioni, ed anche di completare in una sol volta la fornitura dell'intero quantitativo.

Saranno a carico del fornitore:

a) Tutte le spese di trasporto, carico, scarico, dazio e pesatura del carbone a 30 metri dall'opificio di macinazione sul piazzale dello stabilimento;

b) Tutte le altre spese occorse e che potranno occorrere per gli atti d'asta, redazione del contratto, bollo, registro, copia ecc.

Il deliberatario a guarentigia dell'esatto adempimento del contratto presterà una cauzione in numerario, in biglietti della Banca Nazionale, od in rendita pubblica del consolidato 5 per 100 del Regno d'Italia, da calcolarsi al prezzo di Borsa corrente all'atto della stipulazione del contratto, per l'ammontare di L. 2000.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti generali e delle condizioni e riserve stabilite dal relativo capitolato d'oneri a favore di quell'aspirante che avrà fatta la migliore offerta, sempre che questa sia inferiore o almeno eguale a quella che risulterà dalla scheda ministeriale.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici, che scadrà alle ore due pomeridiane del dì sei giugno suddetto, l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di delibera.

Il capitolato d'oneri è sempre visibile nell'ufficio dell'Intendenza suddetta (Sezione III).

Roma, 26 aprile 1874.

2542 *Il Primo Segretario:* BASSANO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Avviso d'Asta

Per lo appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 3° tronco della strada provinciale Basento-Valle dell'Agri, che, innestandosi al precedente presso Ala Colucci, termina alla Sella detta Croce Colletta, di lunghezza metri 4145 70, per la presunta somma, soggetta al ribasso d'asta, di L. 56,624 19, oltre L. 2064 22 per spese impreviste a disposizione dell'Amministrazione.

L'asta avrà luogo alle ore 10 a. m. del giorno 16 del venturo mese di maggio in una delle sale della prefettura, in Potenza, innanzi al signor prefetto, o chi per esso, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento.

I concorrenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno esibire:

1° Certificati di moralità rilasciati dai signori sindaci dei comuni del rispettivo domicilio da non oltre sei mesi;

2° Certificati d'idoneità rilasciati da ingegneri e confermati dal signor prefetto di data non anteriore a sei mesi;

3° Depositi provvisori, a guarentigia dell'asta, ciascuno di lire 2000, in moneta metallica, o in biglietti di Banca aventi corso legale, o in rendita pubblica al portatore valutata al prezzo corrente in Borsa.

Non sarà tenuto conto delle offerte condizionate o per persona da nominare.

Le offerte saranno estese su carta bollata da una lira e presentate all'asta in pieghi suggellati.

L'appalto sarà deliberato a pluralità di offerte, a favore di colui che avrà superato o raggiunto il minimo ribasso normale risultante dalla scheda segreta prefettizia.

L'impresa rimarrà vincolata ai relativi capitolati di appalto, in data....marzo 1874, che unitamente a tutte le altre carte del progetto si possono consultare e leggere nell'ufficio di prefettura dove sono depositati.

Le opere e le provviste che formano oggetto dello appalto, dovranno essere cominciate tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna, e proseguite con la dovuta attività, affine di dare compiuta, in ogni esercizio, una massa di lavori corrispondente alla somma che sarà annualmente iscritta nel bilancio dell'Amministrazione provinciale.

La cauzione definitiva dello appalto è stabilita in L. 6000, in numerario, o in biglietti di Banca accettati dalle Casse dello Stato, o in rendita pubblica al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il contratto sarà stipulato entro trenta giorni successivi a quello del definitivo deliberamento dello appalto.

All'atto della stipulazione l'appaltatore presenterà il sostituente, nei sensi dell'art. 8 del capitolato generale, fornito dei certificati di moralità ed idoneità.

L'appaltatore ed il sostituente elegeranno nel contratto il loro domicilio legale nel palazzo degli uffici municipali in Potenza.

Il termine utile alla presentazione di offerte pel miglioramento del ventesimo, è stabilito in giorni 15 successivi alla pubblicazione dello avviso di seguito deliberamento.

Tutte le spese inerenti agli incanti, al contratto ed allo appalto saranno a carico dello appaltatore.

Potenza, li 27 aprile 1874.

2572 *Il Segretario di Prefettura*: PASQUALE JACOVINI.

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN ANCONA

N° 10.

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che lunedì 11 maggio 1874, alle ore 11 antimeridiane, nell'ufficio suddetto (situato in piazza Farina) e avanti il direttore del Commissariato militare di Perugia, si procederà al pubblico incanto col mezzo dei partiti segreti per l'appalto della sottoindicata provvista di grano occorrente ai magazzini Sussistenze militari di Perugia e Ancona per l'ordinario servizio del pane alle truppe.

Indicazione della provvista e condizioni a base dell'asta.

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devon servire	Grano da provvedere		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadaun lotto	LUOGO nel quale dovrà farsi la consegna del genere	TEMPO UTILE per la consegna del grano
	Qualità	Quantità di quintali		*Quintali*				
PERUGIA	Nostrale	500	5	100	3	L. 300	È in facoltà dei provveditori di consegnare le provviste di grano contro indicate, nel modo seguente: Per il panificio di Perugia, in quello stabilimento, oppure nelle stazioni ferroviarie di Perugia e Ponte San Giovanni.	La consegna della 1ª rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre 2 rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
ANCONA	Idem	1000	10	100	3	» 300	Per il panificio di Ancona, nel panificio stesso, oppure nelle stazioni ferroviarie sulla linea da Porto Civitanova a Falconara, ed in quella di Chiaravalle.	

Il grano dovrà essere crivellato, del raccolto dell'annata 1873, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro e della qualità conforme ai campioni esistenti in questo ufficio nonchè presso la Direzione di Commissariato Militare in Perugia, e presso i panifici militari di Perugia e Ancona.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali approvati dal Ministero della Guerra col millesimo 1874, i quali sono visibili presso quest'ufficio ed in quelli di tutte le Direzioni di Commissariato Militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare l'offerta per uno o più lotti, a loro piacimento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Sezione di Commissariato Militare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti, o nella Tesoreria provinciale, della somma stabilita alla colonna 7 della sovraindicata tabella.

I depositi dei deliberatari verranno ritenuti per essere poi fatti convertire in regolare cauzione definitiva del contratto, secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiuso l'incanto.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, in cartelle del Debito pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Le offerte degli accorrenti dovranno essere redatte su carta bollata da una lira, regolarmente firmate e in piego suggellato, e contenere l'indicazione del panificio pel quale s'intende provvedere il grano, cioè se per quello di Perugia o per quello di Ancona.

È facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare le loro offerte a qualunque ufficio di Commissariato Militare del Regno.

Tali offerte però non potranno essere ammesse a concorso, se non perverranno a questa Sezione di Commissariato Militare in Ancona, ufficialmente, e prima che sia proclamata l'apertura dell'incanto, e se non saranno accompagnate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, o non risulti pure ufficialmente, che tale ricevuta si trovi depositata presso l'ufficio al quale venne presentata l'offerta.

Il deliberamento dei lotti di provvista seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto per ogni quintale di grano un prezzo maggiormente inferiore, o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Si avverte che le offerte riconosciute redatte in modo diverso da quello sopraindicato, o condizionate, non saranno tenute valide.

Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano per un presidio, non saranno ulteriormente accettate offerte, sebbene si riferiscano ad altro presidio.

Il tempo utile (*fatali*) per la presentazione di offerte di ribasso non inferiori al ventesimo è stabilito a giorni 5, decorribile dal mezzodì del giorno del provvisorio deliberamento, e quindi scadibile alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) di sabato 16 maggio corrente.

Tutte le spese relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, cioè di carta bollata e bolli, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico quelle della tassa di registro, e ciò giusta quanto è stabilito dall'articolo 78 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Ancona, 4 maggio 1874.

2638 *Il Capitano Commissario:* VENUTI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI ROMA

Avviso d'asta

per provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nel panificio militare in questa capitale.

Si notifica che l'incanto tenutosi oggi per l'appalto di 3000 quintali frumento diviso in 30 lotti di 100 quintali ciascuno, venne dichiarato deserto; epperciò il giorno otto corrente, ad un'ora pomeridiana, avanti il signor Direttore (Via San Romualdo, n. 213, piano secondo, si procederà ad un nuovo incanto.

Il frumento dovrà essere del raccolto 1873, conforme ai campioni esistenti presso questa Direzione, e dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dal capitolo d'onere, ed il peso non minore di chilogrammi 75 per ettolitro.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno poi parte integrale dei contratti, sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni di Commissariato del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti i quali verranno deliberati a favore di colui, che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta e verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Si avverte inoltre che in questo secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Nell'interesse del servizio il precitato Ministero ha ridotto il termine utile (fatali) per ulteriore offerta, non minore del ventesimo, a giorni cinque decorribili dall'ora una pom. del giorno di provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio, in una delle Tesorerie del Regno, della somma di lire 300 in valuta legale, o in rendita dello Stato, per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, il quale deposito verrà poi, per il deliberatario, convertito in cauzione definitiva.

Trattandosi di titoli di rendita, il relativo importo dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira, o con marche da bollo di ugual valore, ed in pieghi suggellati.

I partiti condizionati non saranno ammessi.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni di commissariato militare del Regno, avvertendo però che di tali partiti sarà tenuto conto soltanto quando arrivino ufficialmente a questa Direzione prima della proclamazione dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito, o risulti ufficialmente che la ricevuta stessa sia stata depositata presso la Direzione alla quale venne presentata l'offerta.

Le spese tutte dell'incanto, del contratto, cioè carta bollata, copie, diritto di cancelleria, stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ed altre relative, sono a carico del deliberatario, giusta le vigenti leggi.

Roma, il 1° maggio 1874.

Per detta Direzione

2630 *Il Capitano Commissario:* TADOLINI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Avviso d'asta per lo appalto quinquennale della manutenzione delle opere d'arte del Porto Mediceo, darsena e canali interni di Livorno per la presunta somma di L. 40,000, soggetta a ribasso.

Si fa noto al pubblico, che nel dì 18 maggio p. v., a ore 10 a. m. avanti il prefetto della provincia, o chi per esso, avrà luogo l'incanto col metodo dell'accensione di candela per appaltare l'impresa suindicata, previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente regolamento 4 settembre 1870.

L'aggiudicazione provvisoria seguirà a favore del maggiore e migliore offerente sulla suddetta somma di L. 40,000. Le offerte di ribasso dovranno essere enunciate a un tanto per cento.

Per l'ammissione all'asta, i concorrenti dovranno esibire il certificato di moralità della competente autorità municipale ed il certificato di un ingegnere del Genio civile (debitamente confermato dal prefetto o sottoprefetto) constatante la idoneità alla esecuzione delle opere che formano oggetto dell'appalto; i quali certificati hanno da essere di data non maggiore di sei mesi. Dovranno altresì depositare a garanzia delle offerte la somma di L. 1500, la quale verrà dopo l'asta restituita agli attendenti, conservandosi soltanto il deposito del deliberatario.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo pel quale rimarrà aggiudicato l'appalto è di giorni 15, a contare dal giorno dell'asta e scade il dì 2 giugno a ore 12 meridiane.

La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto ascende alla somma di L. 4000, e verrà posta in essere prima del passaggio del contratto ai termini di legge. L'aggiudicatario definitivo dovrà inoltre presentare un supplente o fideiussore in conformità delle prescrizioni del capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato.

La perizia dei lavori da eseguirsi nel primo anno dell'impresa, e il capitolato speciale trovansi in questa prefettura a disposizione di chiunque desideri esaminarli.

Tutte le spese d'asta, del contratto, registro, ecc., sono a carico dell'appaltatore.

Livorno, li 27 aprile 1874.

Il Segretario Delegato alla stipulazione dei Contratti

2551 AUGUSTO BATACCHI.

(*2ª pubblicazione*).

SOCIETA' ITALIANA PER LA NAVIGAZIONE A VAPORE DEI LAGHI

AVVISO.

Andata deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti l'assemblea fissata pel giorno 30 aprile p. p., l'assemblea stessa resta nuovamente convocata pel giorno 14 corrente mese di maggio, alla sede della Società, in Milano, via San Paolo, numero 12.

A tenore dell'articolo 32 dello statuto si porta a notizia dei soci che le deliberazioni prese in questa seconda assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti e delle azioni rappresentate.

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.

Rapporto dei revisori.

Approvazione del bilancio.

Proposta di modificazioni ed aggiunte allo statuto sociale, allo scopo di abilitare la Società Italiana di Navigazione a Vapore sui Laghi a deliberare la fusione della Società Lariana di Navigazione sul Lago di Como.

Nomina di quattro consiglieri in surrogazione dei consiglieri cessanti per sorteggio.

Il deposito delle azioni per essere ammessi all'adunanza dovrà farsi presso la cassa della *Banca Lombarda*, in Milano, via Alessandro Manzoni, n° 7, dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio d'Amministrazione.

Estratto dello statuto sociale.

Art. 27. L'adunanza generale si compone di tutti i soci che 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino dai registri possessori almeno di due (2) azioni nominative, ovvero abbiano nel termine stesso depositato almeno due (2) azioni al portatore, sia nelle casse della Società, sia presso quelle altre casse che saranno state designate dall'avviso di convocazione.

Art. 28. L'azionista avente diritto di voto può farsi rappresentare alle adunanze generali da altro azionista egualmente avente diritto di voto, mediante mandato espresso sullo stesso biglietto di ammissione.

Art. 29. Ogni due (2) azioni danno diritto ad un voto.

Nessuno potrà avere più di dieci (10) voti, qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate.

Per l'ammissione alle adunanze, le azioni e i certificati devono essere in perfetto corrente col pagamento delle rate sociali.

Art. 31. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale è necessario che i votanti rappresentino almeno il quinto delle azioni emesse, e che siano presenti almeno dodici (12) azionisti. 2577

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

N. 736 A. P.

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di sabato 16 maggio p. v., alle ore 11 a. m. nell'ufficio di questa Deputazione provinciale si addiverrà da apposita Commissione, col metodo della estinzione della candela vergine, all'incanto per l'appalto del lavoro di costruzione di un ponte girevole a struttura mista di legname e ferro, con testate in muratura, attraverso il fiume Sile lungo la strada provinciale da Mestre a S. Donà di Piave con adattamento delle rampe d'accesso ed opere inerenti.

Perciò coloro che vorranno aspirarvi dovranno presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di tale lavoro, a meno che non sia notoria, ed effettuare un deposito di italiane lire 8000 in numerario od in cartelle dello Stato valutate al corso di listino della giornata.

L'asta sarà aperta sul dato peritale di italiane L. 82,600 25 (ottanduemilaseicento e centesimi venticinque) e verrà deliberata al migliore offerente, salvo l'esito dell'ulteriore incanto per la diminuzione del ventesimo sul prezzo deliberato, che sarà reso noto al pubblico con altro avviso, e salva la competente approvazione.

Cadauna offerta non potrà essere minore dell'uno per cento.

Il tempo per l'esecuzione del lavoro viene fissato in mesi 12 successivi decorribili dal giorno in cui seguirà la regolare consegna del lavoro medesimo.

L'impresa sarà vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto, dei tipi, descrizione dei lavori e ristretto di perizia, visibili presso la segreteria di questa Deputazione provinciale in ore d'ufficio.

Le spese tutte inerenti all'appalto, compreso bolli, tasse, copie, stampa degli avvisi d'asta e loro inserzione nella gazzetta di Venezia, sono a carico dell'appaltatore, al qual uopo dovrà depositare italiane lire 2000 in viglietti della Banca Nazionale.

L'asta si terrà in base alle vigenti leggi ed al regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Venezia, il 20 aprile 1874.

2638 *Il Prefetto Presidente:* C. MAYR.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 89) per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 20 maggio 1874, nell'ufficio della R. pretura in Ronciglione, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gli incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna undecima in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del registro in Ronciglione.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº d'ordine del presente	Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE ove sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo di stima	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	829	779	Sutri	Monastero della Concezione in Sutri.	Terreno seminativo, a bosco ceduo e sassoso, sito in contrada Valle Mola, Sassetto e Guerrano, confinante coi beni del Seminario di Sutri, del marchese Savorelli, del canonicato di San Filippo e con quelli dei fratelli Montenero, in mappa sezione II ai numeri 383, 384, 388, 389, 401, 402, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 417 1[2, 490, 491, 491 1[2, 492, 501, 502, 930, 931, 932, 418, 419, 420, 421, con l'estimo di scudi 1191 45. Affittato parte a Mannoni Mariano ed in parte con altri beni affittato a Bombardi Francesco.	86 91 70	869 17	10341 60	1034 16	600 »	100 »	»

2608 Roma, addì 28 aprile 1874.

L'Intendente: CARIGNANI.

INTENDENZA DI FINANZA IN POTENZA

AVVISO D'ASTA (N. 1215) per vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 18 maggio 1874, in una delle sale dell'ufficio del Registro di Matera, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi nel giorno 6 agosto 1873.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella col. 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta, obbligatorie pei soli lotti che raggiungono il valore di lire 8000 per effetto del disposto del Regio decreto 18 settembre 1870, n. 5894, e della circolare 18 ottobre 1870, n. 602, saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. alle 3 pom. nell'ufficio di questa Intendenza.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4653	Matera	San Pietro Caveoso	Terreno in contrada Serra Sant'Angelo.	20 23 56	49 16	13937 43	1393 74	696 50	»	6 agosto 1873
3	4654	Id.	Id.	Terreno in contrada Gravinella	46 60 32	114 »	11415 73	1141 57	570 50	»	Avv. n. 960

2602 Potenza, addì 12 aprile 1874.

L'Intendente: G. PINNA C.

INTENDENZA DI FINANZA IN POTENZA

AVVISO D'ASTA (N. 1222) per vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimer. del giorno 21 maggio 1874, in una delle sale dell'uffizio del Registro di Montepeloso, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente degli stabili infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta, obbligatorie pei soli lotti che raggiungono il valore di lire 8000, per effetto del disposto del R. decreto 18 settembre 1870, n. 5894, e della circolare 17 ottobre 1870, numero 602, saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltra vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio suindicato.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Gli interessi del 6 per cento non possono pagarsi con le obbligazioni, ma in contanti.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero progressivo dei lotti	Numero della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento del prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5307	Montepeloso	Capitolo di Montepeloso	Difesa Notargiacomo, con fabbricato rustico, cappella, ovili e pozzi di acqua.	544 41 45	1323 »	331883 80	33188 38	16594 »	500 »	»
3	5397	Id.	Id.	Difesa Tacoone	522 19 35	1269 »	278739 10	27873 91	13536 »	500 »	»

2624 Potenza, addì 27 aprile 1874.

L'Intendente: G. PINNA C.

R. INTENDENZA DELLE FINANZE IN BERGAMO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Presezzo, mandamento di Ponte San Pietro, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Bergamo, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o nelle sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . L. 5531 10
„ al sale di . . . . „ 4119 50
E quindi in complesso di . . L. 9650 60

Il reddito poi ricavato sulla sola vendita dei tabacchi fu di L. 553 51.

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459, Serie seconda.

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da centesimi 50, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato ad un mese dopo la data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente.

Le spese della pubblicazione del presente avviso, e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del sullodato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Bergamo, 28 aprile 1874.

2604 *L'Intendente:* PONZONE.

(3ª *pubblicazione*).

IMPRESA DELL'ESQUILINO

Per deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 scorso aprile, sono convocati in assemblea generale ordinaria i signori azionisti della Società *Impresa dell'Esquilino* pel giorno 26 del corrente mese di maggio nella sede della Società in Genova, via Carlo Felice, presso la Banca Italiana di Costruzione.

Ordine del giorno:

1º Relazione del Consiglio di amministrazione.
2º Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1873.
3º Nomina di consiglieri estratti.

Avvertenze:

Per essere ammesso all'assemblea l'azionista deve possedere almeno 20 azioni e depositare le azioni possedute nella Cassa della Banca Italiana di Costruzione almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

L'azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro azionista avente pure diritto ad intervenire, e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione.

Roma, il 1º maggio 1874.

2569 Il Consiglio d'Amministrazione.

INTENDENZA DI FINANZA DI GROSSETO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Castiglione della Pescaja, al N. 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Grosseto, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . . L. 5018 20
Id. al sale . . . . „ 1741 50
E quindi in complesso . . . . L. 6759 70

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie 2ª).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerge l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 24 maggio 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso, e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato Reale decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dall'Intendenza di finanza di Grosseto, li 24 aprile 1874.

2541 *L'Intendente:* PAGANI.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ROMA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'articolo 98 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 20 aprile 1874,

Lavori per adattamento di locali nell'ex-convento S. Grisogono in Roma per l'impianto degli uffici del comando delle compagnie di disciplina, ecc., per lire 14,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 18 57 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso, non minore del ventesimo, scadono alle ore 10 antimeridiane del giorno 8 del corrente mese di maggio 1874.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalla ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 5 pomeridiane.

Dato in Roma li 2 maggio 1874.

Per la Direzione
2639 *Il Segretario:* BAGLIONI.

Fallimento di Carocci Gregorio
fornaio di Frascati.

Il signor giudice delegato agli atti del suddetto fallimento con sua ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori tutti pel 28 maggio prossimo venturo alle ore 11 antimeridiane allo scopo di verificare i loro titoli di credito.

Il sottoscritto viccecancelliere del tribunale di commercio di Roma a senso degli articoli 601 e 602 Codice di commercio avverte i signori creditori a volersi presentare nel suindicato giorno ed ora nella camera di consiglio di questo tribunale, seconda sezione, situata nell'ex-convento dei Filippini, ed avanti il sullodato giudice delegato all'effetto suindicato, e di presentare i loro titoli di credito al sindaco definitivo signor Sabattini Ulisse domiciliato in questa città, via Sant'Ignazio, n. 9, oltre ad una nota in carta da bollo da L. 1 20, se non preferiscono farne il deposito in questa cancelleria.

Roma, 29 aprile 1874.

2615 ERMANNO PASTI viceсanc.

NOTIFICAZIONE. 2619

A richiesta di Mario Falzi, domiciliato elettivamente presso il procuratore Giuseppe Giuliani (via Pettinari n. 73), da cui è rappresentato con decreto della Commissione del gratuito patrocinio di Roma dei 14 settembre 1873,

Si notifica alla signora Carlotta vedova Gentili, madre di Ferdinando Gentili, che con sentenza eseguibile provvisoriamente del pretore del 2º mandamento di Roma dei 28 febbraio p. p. fu condannata in solido cogli altri eredi di Niccola Gentili a pagare al Falzi lire 538 e cent. 14, e si fa precetto alla medesima di pagare nel termine di giorni cinque da oggi la stessa somma, scorso il quale inutilmente, si procederà alla esecuzione mobiliare.

Roma, 1º maggio 1874.

ASDENTE GIUSEPPE
usciere del 2º mandamento.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cassino, sulla istanza di Giuseppe Forcina di Formia, residente in Roma, con sentenza del 24 aprile p. p. ha disposto come segue:

Dichiara l'assenza di oltre i dieci anni dalla propria famiglia di Antonio e Domenico Forcina di Giuseppe da Formia. Ordina tale provvedimento sia pubblicato a norma dell'art. 23 Codice civile.

2632 ANTONIO MEROLA proc.

Nº 10034

R. PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Riduzione dei locali del laboratorio di chimica in Panisperna e costruzione di strada d'accesso al medesimo, per lire 58,767 69

Avviso di miglioria.

Nell'incanto tenutosi oggi pei lavori suenunciati si ebbe il ribasso dell'uno e mezzo per cento sull'apprezzo dei lavori in lire 58,767 69.

Chiunque volesse fare un ulteriore ribasso, non inferiore del ventesimo, potrà presentarlo a questa Prefettura fino alle ore 11 antimeridiane del giorno 18 corrente mese.

Gli offerenti dovranno uniformarsi a tutte le condizioni portate dall'avviso d'incanto redatto li 14 aprile 1874.

Roma, 1º maggio 1874.

Per l'Ufficio di Prefettura
2641 C. avv. PIANI.

P. N. 24107.

S. P. Q. R.

Notificazione d'asta per definitivo deliberamento.

Nell'esperimento vigesimale praticatosi quest'oggi essendosi ottenuto il ribasso della vigesima, più L. 3 25 per cento oltre l'altro del 3 10 per cento in 1º grado d'asta sulla somma di L. 11,247 75, prevista per l'appalto della fornitura delle lastre di travertino, necessarie a ricuoprire i muri di rialzatura che circondano i quattro rettangoli dei chiusini che si trovano nel mezzo del Campo Santo, nonchè delle lastre di copertura del muro a scaglioni, che sostruisce la rampa a sinistra della cappella del detto Campo Santo; si fa noto al pubblico, che, attesa la decretata abbreviazione de'termini, al mezzodì del giorno 8 maggio prossimo futuro, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e alla presenza del signor sindaco, o chi per esso, si procederà alla estinzione della terza ed ultima candela vergine ad un solo incanto e definitivo deliberamento, qualunque sia il numero degli offerenti.

L'asta verrà aperta sulla somma residuata di L. 9971 14; ferme restando tutte le prescrizioni contenute nella notificazione d'asta degli 11 aprile cadente n. 19032.

Dal Campidoglio, li 29 aprile 1874.

2613 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

SOCIETÀ EDIFICATRICE DI CASE PER LA CLASSE POVERA E LABORIOSA

A tenore della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione del 26 aprile corrente sono convocati in adunanza generale tutti i soci per il giorno di domenica 17 maggio, a mezzodì preciso, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1º Resoconto del Consiglio di amministrazione della gestione 1873.
2º Bilancio dell'anno 1873.
3º Rapporto di sindacazione del bilancio a tutto l'anno 1872, e di quello del 1873.
4º Elezione del presidente del Consiglio di amministrazione.
5º Rinnovamento annuale di un terzo del Consiglio.

L'adunanza avrà luogo nella consueta sala del palazzo Borghese.

Roma, 28 aprile 1874. 2523

DECRETO. 2291
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano autorizza la Direzione del Debito Pubblico ad eseguire la divisione, il tramutamento e la traslazione dei seguenti certificati nei sensi e modi richiesti, cioè:

1º Che la rendita di lire 545 portata dal certificato del Debito Pubblico del Regno, n. 18182, in data di Milano 3 novembre 1862, segnato col n. 15024 del registro di posizione, intestato a favore di Locatelli Francesco, Maddalena e Maria di Luigi, Barella Antonio, Francesco, Carlo e Maddalena di Giuseppe, tutti coeredi di Maria Locatelli, spettando in parti uguali agli intestati suddetti, meno che alla Maddalena Locatelli, rappresentata in oggi dalla di lei figlia ed erede minorenne Canetta Francesca, abbia ad essere rilasciata e divisa per 1|7 caduna, pari ad italiane lire 77 85 di rendita, fra la detta minore in rappresentanza della madre Maddalena Locatelli e gli altri intestati;

2º Che la rendita di lire 245, inscritta nel Libro del Debito Pubblico col certificato n. 18190 in data di Milano 3 novembre 1862, distinto col n. 15034 di posizione, a favore di Barella Antonio, Francesco, Carlo e Maddalena di Giuseppe e Locatelli Francesco, Maddalena e Maria di Luigi, tutti coeredi della fu Maria Locatelli, spettando pure in parti eguali e quindi per 1|7 a caduno degli intestati, abbia ad essere del pari rilasciata e divisa fra i medesimi, e per la Maddalena Locatelli alla minore sua figlia suddetta nella stessa proporzione di 1|7 pari a lire 35 di rendita;

3º Che la rendita di lire 140 iscritta nello stesso Libro del Debito Pubblico del Regno, apparente dal certificato n. 24280, colla data di Milano 4 febbraio 1873, controsegnato col n. 20531 del registro di posizione, ed intestato a Locatelli Luigi e di lui figli nati e nascituri per 6|15, Barella Francesco, Maddalena, Carlo ed Antonio di Giuseppe per 2|15, Barella Francesco, Maddalena, Carlo ed Antonio suddetti e Locatelli Francesco, Maddalena e Maria di Luigi per 6|15, quali eredi della fu loro zia Marietta Locatelli e Piazza Francesco per 1|15, abbia ad essere divisa a norma dell'intestazione e della competenza per titolo di successione, per lire 22 di rendita alla ridetta minore Canetta Francesca, rappresentata dal padre Ferdinando Canetta del fu Giuseppe, quale erede della madre Maddalena Locatelli: per lire 22 a Locatelli Francesco del fu Luigi; per lire 22 a Locatelli Maria fu Luigi, ora maritata Galli; per lire 14 a Codeleoncini Apollonia fu Domenico, quale vedova e coerede del cointestato Luigi Locatelli; per lire 12.665 a Barella Antonio di Giuseppe; per lire 12.665 a Barella Francesco di Giuseppe; per lire 12.665 a Barella Carlo di Giuseppe; per lire 12.665 a Barella Maddalena di Giuseppe; per lire 9 34 (lire nove centesimi trentaquattro) a Piazza Francesco (totale lire 140).

In relazione poi a quanto venne già statuito col precedente decreto 30 giugno 1873, autorizza la stessa Direzione del Debito Pubblico ad intestare in un certificato al nome della minore Canetta Francesca del vivente Ferdinando, di Milano, le lire 135 di rendita che formano la complessiva di lei quota d'interessenza nei tre certificati uniti al ricorso, ed a rilasciare il residuo importo di lire 795 di rendita, quota complessiva degli altri cointeressati, in cartelle al portatore da ritirarsi da una sola persona munita di regolare mandato, od anche cumulativamente, salva ai medesimi condividenti maggiorenni la facoltà di riunire nella rispettiva quota le frazioni di rendita inferiori a lire cinque col pareggio e conguaglio di pratica fra gli stessi.

Milano, 31 marzo 1874.

LADO vicepresidente.
E. SARTORIO vicecanc.

Estratto di decreto di tribunale.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Messina, sezione civile, riunitosi in camera di consiglio il dì 27 febbraio 1874 ha deliberato uniformemente alla scritta requisitoria del R. procuratore, di cui ritiene i motivi, che il signor Direttore del Debito Pubblico d'Italia converta i sottodescritti certificati di rendita, intestati a favore Vincenzo Lo Miglio fu Giuseppe in due cartelle al portatore, cioè una di lire cinquanta e l'altra di lire dieci, da rilasciarsi alla signora Giuseppa Ferrara vedova Calamarà da Messina, quale erede universale del suddetto signor Lo Miglio, come per testamento del 21 aprile 1867:

a) Nº 21703, L. 35 a favore Lo Miglio Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato in Messina, in data 14 settembre 1863;
b) Nº 21618, „ 10 a favore e datato come sopra:
c) Nº 22908, „ 15 come sopra e datato 3 dicembre 1863.

L. 60 2322

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, 1ª sezione, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, ed in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, ordina che il deposito di lire 553 95, risultante dalla polizza num. 31409, fatto dal Ministero dei Lavori Pubblici, per valore capitale ed interessi dovuti a Nicola e Martino Gravante, si paghi dalla Cassa dei depositi e prestiti, senza alcun vincolo, ai signori Nicola, Domenico e Maria Teresa Gravante fu Giovanni, cioè: lire 307 75 a Nicola, lire 123 10 a Domenico e lire 123 10 a Maria Teresa. Così deliberato addì 20 febbraio 1874.

2330 ANGELO DE BENEDETTO avv. e proc.

AVVISO. 2315
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del R. tribunale civile di Firenze, sezione promiscua, del dì 9 aprile 1874 fu autorizzata la signora Ester del vivente Stanislao Cattena di Senigallia a potere tramutare in cartelle al portatore i certificati nominativi d'inscrizione di rendita pubblica 5 per 0|0, per un complessivo annuo ammontare di lire cinquecentodieci, spettanti alla eredità intestata di Giuseppe del fu Angiolo Marchetti pure di Senigallia, defunto in Firenze li 25 giugno 1873; alla quale eredità intestata detta signora Ester Cattena è chiamata come più prossimo dei parenti superstiti.

I suddetti certificati sono:

1º Certificato n. 26784	della rend. di L.	50
2º Certificato n. 56567	„ „	100
3º Certificato n. 71407	„ „	80
4º Certificato n. 76511	„ „	85
5º Certificato n. 90709	„ „	195
	Totale L.	510

Vincolati per mallevadoria del sunnominato Giuseppe Marchetti nella sua qualità di ricevitore della cessata Cassa ecclesiastica.

Tuttociò si deduce a pubblica notizia ai sensi e per gli effetti degli articoli 89 e 90 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

AVV. NICCOLA BUFARINI.

DELIBERAZIONE. 2329
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lucera con deliberazione del dì 11 febbraio 1874 ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in cartelle al portatore la rendita di annue lire mille e cinquecento, in ragione del cinque per cento, contenuta nel certificato num. 25307, in data Napoli 25 agosto 1862, a favore di Orazio Perretti fu Liborio di San Severo, ed ha disposto che siano rilasciate per due terzi a Liboria Perretti fu Gioacchino, e per un terzo a favore di Maria Giuseppa Perretti fu Gioacchino di San Severo di Capitanata.

NOTA DI PUBBLICAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il signor Matteo Civello tanto nel suo nome proprio, quanto per parte dei suoi germani e tutti come figli ed eredi del fu Giovanni Civello per indivisibilità di azione, attore rappresentato dal procuratore legale Giacomo Drago, domiciliato in Modica in Sicilia, per mezzo del sottoscritto, fa noto al pubblico che dovrà disbancarsi la somma di lire cinquemilaseicentoventidue e centesimi settantacinque una partita, ed altra di lire tremilatrecentosessantuna e centesimi settantacinque, che furono depositate dietro offerte reali del quattordici novembre milleottocentosessantatrè, e diciotto aprile milleottocentosessantacinque, dall'allora vivente signor Emmanuele Abate, presso la Cassa dei depositi e prestiti, con atto del diciassette maggio milleottocentosessantacinque; deposito che si faceva per liberare debitori diretti del signor Civello; e che adesso per ordine del tribunale civile di Modica risultante da sentenza emessa il dì undici febbraro milleottocentosettantaquattro, pubblicata il quattordici detto, registrata il cinque marzo 1874 al libro 3º, volume 24, foglio 103, numero 242, col pagamento di lire dodici al ricevitore Perini; fu disposto il disbanco in pro del petente Matteo Civello con i nomi, senza alcun vincolo da parte dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti; meno di lire centoventisette e centesimi cinquanta che ordinò restituirsi ai convenuti Concetta Abate, e Giuseppe Bruno come marito della stessa, Tommaso Mandolfo tanto come erede della madre signora Carmela Abate, quanto qual tutore dei di lui germani minori di età, residenti e domiciliati in Modica, convenuti rappresentati dal procuratore legale signor Giuseppe Venirato; Carlo Abate, Francesco-Virgilio Abate, Adelaide Mandolfo, Vincenza Mandolfo, Orazia Mandolfo, ed Antonino Di Raimondo altri convenuti contumaci, tutti come eredi del deponente Emmanuele Abate; e ciò di unita ai correlativi interessi dal dì del deposito fino all'effettivo soddisfo; e ciò dietro che fu dato atto all'attore dell'accettazione della dichiarazione fatta dai convenuti Concetta Abate, Giuseppe Bruno e Tommaso Mandolfo dello smarrimento delle cartelle di deposito fatto nella Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia. Con darsi avviso delle eseguite operazioni nel giornale ufficiale del Regno per cura di chi di ragione. Compensò le spese. Ordinò la esecuzione di detta sentenza provvisoriamente e senza cauzione.

Dunque questa cerziorazione con la correlativa pubblicazione viene di praticare, per tutti gli effetti di legge.

Modica, 28 marzo 1874.

2332 GIACOMO DRAGO proc. legale

DELIBERAZIONE. 2331
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 10 aprile 1874, riunito in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, uniformemente al Pubbl. Ministero, omologa nell'interesse di Genoveffa Fasano di Salvatore, minore, la divisione della eredità di Anna Sautto, contenuta nello istromento per notar Salernitano del 15 gennaio 1874, solo per ciò che riguarda i cespiti in esso riportati. Ordina poi che la Direzione del Debito Pubblico italiano dalla rendita di lire seicento contenuta nel certificato n. 98509 in testa ad Anna Sautto fu Gaetano, distacchi, ed intesti lire trenta della medesima rendita a Genoveffa Fasano di Salvatore, minore sotto l'amministrazione del padre, e le rimanenti lire cinquecentosettanta di rendita, unitamente a lire centottanta di rendita, contenuta nel certificato numero 115716, in testa pure di Anna Sautto fu Gaetano, le tramuti in cartelle al portatore da consegnarsi ai signori Antonio, Giovanni e Salvatore Piscopo fu Giuseppe, Carmela de Rosa fu Crescenzo, Marianna Piscopo fu Raffaele ed Emilia Piscopo fu Raffaele.

Nomina per le relative operazioni l'agente di cambio signor Pasquale de Concilis.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lodi, deliberando in camera di consiglio, con decreto 11 aprile 1874, n. 116 R.i, ha dichiarato competere al signor Benedetto Dupont, del vivente Claudio-Antonio, capitano nel reggimento cavalleggeri Monferrato, di stanza a Ferrara, nonchè alle signore Rachele e Marianna sorelle Mola fu Santo di Lodi, la proprietà libera in parti eguali fra loro, quali eredi della defunta Carlotta Mola fu Santo di Lodi, rispettiva moglie e sorella, del certificato del Debito Pubblico d'Italia in data Milano 17 aprile 1868, nº 53906, della rendita di L. 1200, vincolata questa a cauzione del matrimonio contratto da detta Carlotta Mola col signor Dupont Benedetto, e di conseguenza autorizzare la Direzione del Debito Pubblico a far luogo allo svincolo dell'ipoteca apposta al certificato in parola ed a tramutarlo in cartelle al portatore da rilasciarsi al sottoscritto quale procuratore degli eredi surripetuti come da mandato 6 aprile 1874, a rogito dottor Luigi Lenta, notaio di Paullo, provincia di Milano, nº 2118 del repertorio.

Lodi, 12 aprile 1874.

2299 Dott. GIUSEPPE RAIMONDI proc.

DELIBERAZIONE. 2288
(2ª *pubblicazione*)

Dalla prima sezione del tribunale civile di Napoli nel dì trenta marzo 1874 si è così deliberato:

Il tribunale, udite le conclusioni del Pubblico Ministero, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita iscritta cinque per cento di annue lire quattrocento, intestato sotto il n. 139816 a d'Abundo Carmela di Vincenzo, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre, e della detta rendita intesti in due distinti certificati annue lire ottanta per ciascuna a Teresa e Maria d'Abundo, minori sotto l'amministrazione del padre Vincenzo, e tramuti le rimanenti di annue lire duecentoquaranta in cartelle al portatore, consegnandole al signor Vincenzo d'Abundo.

Il proc. EGIDIO CANTALUPO.

AUTORIZZAZIONE. 2344
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, con decreto 9 aprile 1874 emanato in camera di consiglio ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare la conversione in cartelle al portatore della rendita di lire cento inscritta a favore di Narsini Arca Maddalena nei Bonci resultante dal certificato della Direzione del Debito Pubblico num. 8313 in data di Firenze 5 novembre 1868, e da consegnare liberamente la relativa cartella al sig. conte Enrico Fossombroni nella qualità di esecutore testamentario della suddetta signora Narsini Arca Maddalena nei Bonci in ordine al di lei testamento pubblico dei 4 maggio 1871 rogato Paoli.

LUIGI CESARE MONTELATICI di comm.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che la seconda sezione del tribunale civile di Roma con ordinanza del giorno 8 gennaro 1874 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in rendita semplice al portatore la cartella di consolidato a favore dell'eredità del fu Clemente Puccinelli, consegnare la detta cartella semplice al portatore al procuratore Pietro Quintili, il quale ne curerà l'alienazione e ne distribuirà il prezzo fra i creditori sequestranti per contributo in tacitazione.

2418 PIETRO QUINTILI proc.

DELIBERAZIONE. 2307
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione ha emessa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti ed intesti a favore della signora Maria Caffarena fu Stefano il certificato di annue lire trecentodieci di rendita, numero centottomilaseicentocinque, e di posizione quarantaduemilatrentaquattro, intestato alla signora Isoleri Maria Giuseppa fu Bartolomeo, vedova di Stefano Caffarena.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice funzionante da presidente, Gaetano Rossi e Francesco Dragonetti giudici, oggi li tredici marzo milleottocentosettantaquattro.

NICOLA GAGLIARDI proc.

DELIBERAZIONE. 2289
(2ª *pubblicazione*)

Dalla prima sezione del tribunale civile di Napoli nel dì 23 marzo 1874 si è così deliberato:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di convertire in cartelle al portatore l'annua rendita di lire centocinque, contenuta nel certificato n. 57494 e di posizione 12892, a favore di Crespin Rosa fu Luigi. La suddetta operazione sarà eseguita dall'agente di cambi e trasferimenti signor Alberto Prisco, il quale ritirerà dalla Direzione Generale del Debito Pubblico le cartelle suindicate, consegnandole al signor Francesco Bolten.

Il proc. EGIDIO CANTALUPO.

DELIBERAZIONE. 2321
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, nel ventisette marzo ultimo, deliberando in camera di consiglio, ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno, che l'annua rendita di lire novecentotrenta contenuta nel certificato n. 49786, a favore di Aceto Raffaela, Carlotta ed Adele del fu Giovanni, minori sotto l'amministrazione di Carmela de Mercato, loro madre e tutrice, come pure l'annua rendita di lire milledugentosettantacinque contenuta nel certificato numero 49787, a favore di Aceto Giovanni fu Domenico, sia intestata per lire novecento a favore di Aceto Raffaella fu Giovanni, col vincolo dotale, sotto l'amministrazione del marito Luigi Carabelli, per lire novecento a favore di Aceto Adele fu Giovanni, e per lire quattrocentocinque a favore di de Mercato Carmela fu Gaetano.

GIUSEPPE BARBACCI proc.

NOTA. 2333
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 13 aprile 1874 il tribunale civile d'Alessandria sull'instanza delli Francesco fu Luigi e Carlo padre e figlio Mogni, già residenti sulle fini di detta città d'Alessandria, ed ora su quelle di Tortona, mentre dichiarò cessato il vincolo da cui trovasi affetto il certificato del Debito Pubblico, intestato all'ora fu Giuseppe Antonio Mogni fu Luigi, domiciliato in Alessandria, in data 22 agosto 1864, della rendita di lire 500, n. 88059, categoria cinque per cento, a favore di sua moglie Angela Maria Dagna, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare detto certificato in cartelle al portatore dello stesso Debito Pubblico per eguale rendita di lire 500, da rimettersi ai detti instanti padre e figlio Mogni.

Tanto si deduce a pubblica notizia a mente dell'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Alessandria, li 16 aprile 1874.

BERTOLAJA caus. ALESSANDRO.

AVVISO. 2350
(2ª *pubblicazione*)

Ai sensi degli articoli 89 e 90 del regolamento di Debito Pubblico, di una deliberazione del tribunale civile di Napoli del dì 27 febbraio 1874, con la quale il signor Onorato Gaetani, per costituire la dote di lire 255,000 alla figlia minore Giovanna pel matrimonio da contrarsi tra costei ed il signor Giovanni Labonia, è autorizzato di adibire all'oggetto anche i beni delle due eredità dei signori Antonetta e Domenico Sollazzi Castriota, madre ed avo rispettivo della dottata. E tra l'altro è ordinato all'Amministrazione del Debito Pubblico d'Italia d'intestare col vincolo dotale alla Giovanna Gaetani in seguito alla stipula del contratto nuziale ed alla celebrazione di tale matrimonio, i seguenti certificati di consolidato 5 per 5|0, n. 46141, a favore di Sollazzi Castriota Domenico fu Baldassarre di lire 2590, n. 19994, a favore di Gaetani Nicola, Giovanna e Carolina di Onorato, minori, sotto l'amministrazione del padre, di lire 1015; n. 19529, a favore di Gaetani dell'Aquila d'Aragona Nicola, Giovanna e Carolina di Onorato, minori, sotto l'amministrazione del padre, di lire 1800; e n. 20259, iscritto come il precedente, di lire 135.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lucca con decreto del 9 aprile 1874 ha autorizzato la Cassa dei depositi e prestiti in Firenze a restituire i depositi per cauzione dell'esercizio di mugnaio, fatti dal fu Francesco Sodini di Vorno (provincia di Lucca), l'uno di lire 274 16, l'altro di lire 163 34, come da mandati già rilasciati in testa di detto Sodini, quale restituzione deve farsi ai suoi eredi e cioè a Salvatore, Michele, Filippo, Giuseppe e Bernardo di detto fu Francesco Sodini di Vorno in ragione di 2|14 per ciascuno e ad Assunta e Maria del detto fu Francesco Sodini, moglie quest'ultima di Sebastiano Massagli, la prima domiciliata a Vorno e la seconda a Lucca, in ragione di 1|14 per ciascheduna.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Lucca, li 17 aprile 1874.

2359 Il cancelliere: A. BACIOCCHI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del 13 aprile 1874 la 1ª sezione del tribunale civile di Napoli ha ordinato che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli i tre certificati di rendita iscritta 5 per cento intestata ad Achille Travaglini fu Giuseppe sotto i numeri 17482, annue lire 210; il 2º al n. 79883, annue lire 20; ed il 3º n. 86772, annue lire 170; e complessivamente annue lire 400; ed emetta quattro novelli certificati il 1º a favore di Giuseppe Travaglini fu Achille di annue lire 120; l'altro di egual somma a favore di Sofia Travaglini fu Achille; il 3º di annue lire 125 a favore di Francesco Travaglini fu Achille minore sotto l'amministrazione della genitrice Angiola Benevento; ed il 4º di annue lire 35 a favore di Angiola Benevento fu Francesco.

2368 GIUSEPPE TRAVAGLINI proc.

ESTRATTO DI SENTENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con sentenza del 30 marzo 1874 disponeva quanto segue: 1º Dichiara l'identità di persona della fu Carolina Guida fu Giuseppe con la Anna Guida fu Giuseppe; 2º Ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico tramuti il certificato di rendita inscritta di lire quattrocento quarantacinque del 7 aprile 1864 in testa di Giulia Guida fu Giuseppe, iscritto al numero d'ordine 91102, e del registro di posizione 30007, in altrettanti titoli al portatore, e li consegni agli eredi della fu Giulia Guida fu Giuseppe, Rosa Guida fu Giuseppe, i germani Salvatore, Gaetano, ed Anna Roscigno fu Filippo, ed Eurico e Carlo Guida fu Giosuè.

Napoli, li 18 aprile 1874.

2369 TOMMASO NAPOLEONE proc.

DELIBERAZIONE. 2396
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cosenza, prima sezione, procedendo in camera di consiglio,

Visto il ricorso, e le conclusioni del Pubblico Ministero;

Veduti i documenti prodotti, dai quali emerge che Alessandro Fava fu Raffaele ebbe a rendersi defunto nel dicembre 1872, senza testamento, abbandonando la moglie Irene Marsico e tre figli tuttavia minori Letizia, Eva ed Arrigo, ai quali quindi spetta per legge la credità del medesimo;

Veduti gli articoli 78 e seguenti della legge 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico;

In conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero,

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, dichiara spettare l'eredità intestata del fu Alessandro Fava, resosi defunto nel dicembre 1872, ai suoi figli minori Letizia, Eva ed Arrigo Fava, salvo l'usufrutto della quarta parte a favore della vedova Irene Marsico, e per lo effetto autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare ad essi eredi, residenti in Lattarico, mandamento di Montalto Uffugo, il certificato del Debito Pubblico n. 123138, in data di Napoli 10 aprile 1866, al n. 59348, del registro di posizione, per la rendita di lire 500, iscritta a favore di detto defunto Alessandro Fava.

Così deciso in camera di consiglio li 24 marzo 1874 dai signori Vincenzo Romano presidente reggente, Augusto Zerbi giudice e Raffaele Silvagni aggiunto giudiziario, dei quali sottoscrive col vicecancelliere aggiunto signor Gerardo Arnone il solo primo ai termini dell'articolo 303 regolamento generale giudiziario.

V. ROMANO presidente.
G. ARNONE vicecanc. agg.

AVVISO. 2370
(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto dal signor Ercole Antonio Scaciga Della Silva, nato e domiciliato in Domodossola, il tribunale civile di questa città autorizzò con decreto 13 aprile 1874 la Direzione del Debito Pubblico al tramutamento del certificato nominativo n. 91950, intestato al di lui padre fu signor notaio Diovole Scaciga Della Silva, della rendita di lire 500, in altrettanta al portatore per la concorrente di lire 400, e per la somma di lire 100 di rendita in altra nominativa da intestarsi a favore dello stesso Ercole Antonio Scaciga Della Silva, mediante vincolo d'ipoteca a favore dei di lui figli maschi viventi Ernesto ed Achille, minorenni, e dei nascituri dallo stesso Ercole Antonio Scaciga Della Silva, a cautela e garanzia del legato della rendita di lire 100 loro lasciata dal predetto loro avo paterno notaio Diovole col suo testamento 6 aprile 1866, stato aperto con verbale 27 febbraio corrente anno.

Domodossola, 18 aprile 1874.

AVV. L. VEGGIA sost. VEGGIA.

DELIBERAZIONE. 2372
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in prima sezione, addì 28 gennaio 1874, sulla dimanda del parroco signor Giuseppe Tazzetta fu Gennaro, di Afragola, e quale unico avente diritto ai certificati di rendita dei defunti suoi zii Michele e Francesco Tazzetta, ha emanata la seguente deliberazione:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia di annullare i due certificati di rendita iscritta cinque per cento intestata per annue lire 1835 a Michele Tazzetta sotto il n. 57205, e per annue lire 425 a Francesco Tazzetta sotto il n. 57206, e di tramutare la complessiva rendita in cartelle al portatore, consegnandole al signor parroco Giuseppe Tazzetta fu Gennaro, di Afragola.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
2424 (2ª *pubblicazione*)

A complemento della pubblicazione seguita nei numeri 37, 46 e 57 corrente anno di questo giornale si rende noto che col decreto 20 gennaio 1874, n. 12, del R. tribunale civile in Milano fu autorizzato il tramutamento del certificato intestato a Francesco Pizzagalli fu Giuseppe in data di Milano 30 dicembre 1862, n. 20113, della rendita di lire 40, in cartelle al portatore a favore per un quinto cadauno di Elena, Luigia, Liduina e Giovanni, sorelle e fratello Pizzagalli fu Francesco, e per l'altro quinto in parti uguali a Marianna, Carlo, Francesco e Giuseppa Pizzagalli fu Angelo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

La Corte R. d'appello di Firenze col suo decreto dei sette aprile 1874 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in titoli al portatore i tre certificati nominativi di rendita consolidata italiana 5 per cento, intestati a favore di Reggio Giovanni fu Pantaleone, domiciliato in Genova, interdetto, sotto la tutela di Francesco Datodi di Giacomo, cioè il primo di numero 43588, della rendita di lire 6000, in data di Firenze 17 novembre 1871; il secondo di num. 84761, della rendita di lire 1160, in data di Firenze 16 novembre 1872; il terzo di num. 52053, della rendita di lire 345, in data di Firenze 4 marzo 1872, ed a consegnare i titoli al portatore a Reggio Francesco o suo legittimo rappresentante per essere esso stato nominato liquidatario della eredità di Giovanni Reggio per un anno a partire dal 18 giugno 1873 da tutti gli eredi dell'intestatario medesimo.

2382 D. ALESSANDRO BOSI.

DELIBERAZIONE. 2399
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione dell'8 aprile 1874 ordina al Debito Pubblico che tolga il vincolo apposto al certificato per l'annua rendita di lire duecentocinquantacinque in testa di Giannone Gaspare fu Vincenzo, col n. 46334, e lo intesti libero a favore della signora Candida Giannone fu Gaspare.

Napoli, 22 aprile 1874.

LUCA ROSATI.

AVVISO. 2398
(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto che sulle istanze della signora Leopoldina Belletti, fu Giuseppe, residente a Parma, fatte valere a mezzo del sottoscritto procuratore, il tribunale civile e correzionale di Parma:

1º Con decreto 29 settembre 1873 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare nei modi di legge il tramutamento del certificato del Debito del Regno, consolidato cinque per cento, della rendita di lire centoquaranta, col numero d'iscrizione 89121, intestato al nome della Folli Maria fu Girolamo, vedova di Belletti Giuseppe, alla data di Firenze 12 gennaio 1873, in un certificato al portatore per una rendita eguale, spettando oggi quel certificato nominativo in assoluta ed esclusiva proprietà alla detta Belletti, ed a lei pervenuto come parte della porzione disponibile ad essa lasciata da detta signora Folli, madre sua, con pubblico testamento in data 26 novembre 1872;

2º Con altro decreto 9 marzo 1874 ha autorizzato la Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a restituire e rilasciare liberamente alla detta signora Belletti, siccome di sua esclusiva proprietà, quale erede testamentaria, come sopra, la cartella al portatore in essa Cassa depositata (come da polizza n. 1525) del consolidato italiano 1861, cinque per cento, distinta col numero 0326-363, dell'annua rendita di lire cinquanta, con decorrenza dal 1º gennaio 1873, ed avente la data di Firenze 1º luglio 1871.

Dott. L. RASORI.

2400 DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in quarta sezione, con deliberazione dei 30 marzo 1874 ha dichiarato unici ed esclusivi eredi di Achille Jacobucci, i figli minori Gustavo, Maria, Guglielmo e Giulia, e la vedova Costanza Ciaramelli, ed ha ordinato che le annue lire cinquanta di rendita sul Gran Libro, intestata ad Achille Jacobucci fu Giuseppe, sotto il num. centunmilacinquecentonovantanove in data dei diciannove novembre 1864, loro attribuite, siano invertite in rendita al portatore.

ANGELO GAMBERALE proc.

AVVISO. 2425
(2ª *pubblicazione*)

Sopra domanda dei signori ing. Giovanni Battista, Luigi, ed Adelaide fratelli e sorella Novaria, Felicita Veggiotti ed Ester Comini Novaria, il R. tribunale civile e correzionale in Pavia ha emanato il decreto 7 marzo 1874 col quale dichiara di autorizzare come autorizza la Direzione del Debito Pubblico di operare il tramutamento al portatore dei due certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia, l'uno in data 7 aprile 1866, nº 45753, della rendita di lire 275 e del registro di posizione al nº 2601; l'altro in data 9 luglio 1866 al nº 46792, della rendita di lire 300, e del registro di posizione al nº 4882, intestati a Novaria dottor Giuseppe fu Domenico di Pavia, vincolati alla cauzione della professione di notaio esercita dallo stesso Novaria.

Li 20 aprile 1874.

AVV. ERNESTO ROGNONI sostit.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Si rende di pubblica ragione che il R. tribunale civile di Alessandria con decreto 19 settembre 1873 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire il tramutamento delle rendite nominative di cui negli esibiti certificati d'iscrizione in capo al fu medico Francesco Dapino fu Giacomo ai numeri 51984, 51966 e 51968, dell'importo la prima di L. 10, la seconda di L. 50, e la terza pure di lire 50, in altrettante cedole al portatore da consegnarsi liberamente alla signora Marietta Trucchi vedova del medico Francesco Dapino, tanto in qualità propria che quale amministratrice legale del proprio figlio Giacomo Dapino, in concorso delli Carlo e Vittoria fratello e sorella Pedrone fu Ambrogio, per esserne fra essi diviso l'importo in proporzione della ragione di proprietà e di usufrutto loro rispettivamente spettante a senso delle considerazioni espresse nel surriferito decreto ed in quello precedente 3 marzo 1873.

Alessandria, 20 aprile 1874.

2419 PEROTTI causidico.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti voluti dagli articoli 78 e 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si rende di pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale in Ivrea sedente con suo decreto 14 andante aprile dichiarò di esclusiva proprietà della Angela Bruno fu Giacinto, moglie di Michelangelo Rettuga, residenti in Ivrea, il certificato di rendita sul Debito Pubblico dello Stato, consolidato cinque per cento, in data 8 maggio 1872, col numero d'ordine sessantunmila centosettantasette (61177), intestato alla ora defunta Cantalupo Maddalena fu Giovanni, vedova di Bruno Giacinto, domiciliata in Ivrea, provincia di Torino, della rendita annua di lire 160; ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di detto certificato di rendita in altro od altri di pari rendita al portatore, da consegnarsi alla stessa Angela Bruno moglie Rettuga od a chi per essa.

Ivrea, il 20 aprile 1874.

2430 GIUSEPPE RIVA caus. coll.

AVVISO. 2377
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma con suo decreto delli 11 aprile 1874 ha dichiarato che i titoli di rendita pubblica intestati a S. A. R. la principessa Maria Cristina di Savoia della fu M. S. Vittorio Emanuele appartengono per diritto di successione a Francesco di Borbone e sono i seguenti:

Certificato n. 48509	della ren. di L.	500
„ 48510	„ „	500
„ 48511	„ „	500
„ 48512	„ „	500

Chiunque avesse interesse contro la predetta ordinanza del tribunale potrà fare valere le proprie ragioni presso il tribunale suddetto.

Roma, li 18 aprile 1874.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli in data 15 febbraio 1874 deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'intestare la rendita di lire 170 5 per cento contenuta nel certificato n. 29661 a favore del defunto Pietro Tammaro nel seguente modo: lire 55 di rendita a favore di Maria Luigia Ramaglia di Francesco, lire 55 di rendita a favore di Maria Rosa Ramaglia e lire 60 di rendita a favore di Salvatore Ramaglia. Così deliberato dai signori Nicola Palumbo giudice ass. da presidente, Gaetano Rossi e Giuseppe de Rosa giudici.

2348 SALVATORE D'APREDA.

NOTA 2448
per pubblicazione a senso dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 per la Amministrazione del Debito Pubblico.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Saluzzo con suo decreto del 17 aprile corrente mese sulla domanda delli Giuseppe fu Carlo, e Carlo fu Guglielmo, zio e nipote Strumia, residenti nella città di Cavallermaggiore, dichiarò spettare alli suddetti zio e nipote Strumia ricorrenti residenti ove sovra, quali eredi universali, in forza del testamento delli otto dicembre 1862, rogato Chiera, del defunto Carlo Strumia, la proprietà dei prodotti due certificati, di cui il primo porta il n. 112668, della rendita di lire 125 (consolidato 5 per cento, legge 10 luglio 1861) in data 6 maggio 1867, inscritta a favore di Strumia Carlo fu Giuseppe, domiciliato a Marene (Saluzzo), ed il secondo col n. 113406, della rendita di lire 75 (stesso consolidato e stessa legge) in data 1º giugno 1867, inscritta a favore del medesimo ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione di tale rendita nominativa a favore dei sovra nominati zio e nipote Strumia in eguali parti.

Saluzzo, li 20 aprile 1874.

PENNACHIO FRANCESCO proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 17 aprile 1874 dichiarò spettare alli Domenico Neirone per un quarto, Giuseppe Neirone per altro quarto, professore Francesco ed ing. Luigi Battista fratelli Neirone per altro quarto, ed Andrea e Tommaso fratelli Tabacco per l'ultimo quarto, quali eredi del fu Giovanni Giacomo Neirone fu Francesco in forza di testamento 24 gennaio 1874, rogato Rho, la proprietà del certificato n. 79299, della rendita di lire tremila, consolidato 5 p. 0|0, in data 20 settembre 1872, intestato a favore di detto Giovanni Giacomo Neirone fu Francesco, domiciliato in Pecetto.

E mandò all'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di procedere al tramutamento del suddescritto certificato nel modo che verrà richiesto da detti eredi.

Torino, il 20 aprile 1874.

2452 Not. PIETRO VITT.º PAVESIO.

N. 297. DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 2ª, riunito in camera di consiglio composta dai signori:

Malacrida dott. Cesare vicepresidente — Biffi dott. Gerolamo e Bianchi dottor Lodovico giudici;

Udita la relazione del ricorso fatta dal giudice delegato;

Ritenuto che per le risultanze dei prodotti documenti rimane giustificata la proprietà esclusiva nella ricorrente Maddalena Bottigelli della rendita annua di lire 500 del Debito Pubblico italiano portata dal certificato prodotto 16 settembre 1872, n. 78577, intestato a Rainis Antonio fu Tomaso, quale erede dello stesso Rainis ora defunto.

Autorizza la R. Direzione del Debito Pubblico italiano a tramutare il suddetto certificato intestato in cartella al portatore per l'eguale rendita annua di L. 500 da rilasciarsi alla ricorrente Maddalena Bottigelli vedova ed erede del defunto Rainis Antonio.

Milano, 21 marzo 1874.

Malacrida — Sartorio vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale trascrizione esistente nei registri di questa cancelleria.

Milano, 21 aprile 1874.

2450 ROYER canc.

AVVISO. 2447
(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto che il tribunale civile e correzionale di Lucera con ordinanza in camera di consiglio del 20 febbraio 1874 dichiarò che la polizza num. 14088, in data del 17 dicembre 1872, che rappresenta il deposito presso la Cassa dei depositi e dei prestiti, della rendita di lire 700 in cartelle al portatore per malleveria della fornitura al Sifilicomio di Foggia, ed intestata al fu Ferdinando Rizzi, si appartenga per un terzo a Lodovico Rizzi, per l'altro terzo ad Alfonso Rizzi, suddividendosi il resto per due terzi a favore del detto Lodovico Rizzi, e per un terzo alla signora Maria Guerrieri, quali eredi del defunto Ferdinando, e quindi il tribunale invita la Direzione della Cassa dei depositi e dei prestiti ad intestare la polizza suddetta nelle proporzioni sopra indicate.

2461 AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto al pubblico per gli effetti di legge che il tribunale civile in Santa Maria Capua Vetere con pronunziato del 28 aprile 1873 ordinava alla Direzione del Gran Libro di questo Regno intestarsi ad Anna Campanile di Pasquale l'annua rendita iscritta di lire centotrenta, già intestata con vincolo dotale a Maria Puca fu Raffaele, contenuta nel certificato segnato coi numeri 43964 e 9805.

2462 AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto al pubblico per gli effetti di legge che con deliberazione del tribunale civile in Santa Maria Capua Vetere del 10 dicembre 1873 ordinavasi alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico di questo Regno intestare al signor Raffaele Oliva fu Giuseppe l'annua rendita di lire 170, ora in testa a Francesco Oliva, come dal certificato numero 41229.

AVVISO PER TRAMUTAMENTO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto delli 14 aprile 1874 autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle al portatore i due certificati del Debito consolidato 5 per cento coi numeri 8069 e 38983, della rendita ciascuno di lire 10, intestati a Lecchio Maria nata Garrone fu Gio. Battista, per essere rimesse a Lecchio Giuseppina moglie di Giovanni Roggero.

2453 AVV. ATTILIO BEGEY.

DELIBERAZIONE. 2147
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha emesso la seguente deliberazione. Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice relatore, ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano trasferisca ed intesti l'annua rendita di lire 5420, contenuta nel certificato del 20 settembre 1862 in favore di S. A. R. la Principessa Maria Vittoria-Luigia-Filiberta di Savoia Carignano, iscritta al numero d'ordine 33631, ed 8867 del registro di posizione, per una metà in lire 2710 annue in testa a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano del fu Principe Giuseppe, e per l'altra metà in altre lire 2710 in testa del Principe Camillo Carlo Massimo del fu Principe Camillo Vittorio.

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo giudice ff. da presidente — Gaetano Rossi e Giovanni Roberto giudici, il dì 20 marzo 1874.

NICOLA GAGLIARDI proc.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Parma con decreto 11 marzo 1874 autorizzò la Bernardi Maria vedova di Bernardi Lodovico, anche avente la patria podestà dei minori figli Alberto, Cesare, Pietro, Albertina e Corina in concorso degli altri di lei figliuoli maggiori Quirino e Adelina, tutti eredi del suddetto Bernardi Lodovico, il rilascio della cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore creazione 15 e 16 giugno 1827, n. 1321, della rendita di lire 100, depositata dal defunto Bernardi alla cancelleria del prefato tribunale per essere ammesso ad offrire all'incanto nanti lo stesso tribunale di una possessione espropriata in pregiudizio di Guareschi Severino di Casalbarbato.

Chiunque avesse motivi da opporre alla disposizione suddetta potrà presentare le sue ragioni alla detta cancelleria.

Parma, 7 aprile 1874.

2115 Dott. ANTONIO ZOLESI caus.

ESTRATTO DI DECRETO. 2130
(3ª *pubblicazione*)

La Corte di appello di Firenze in camera di consiglio, udita la relazione del consigliere delegato; visto il ricorso esibito da Oscar Wonwiller quale contutore dei minorenni Scheibler e di procuratore di Elisa Wonwiller, vedova Scheibler, madre e tutrice di essi minori coeredi di Emilio Scheibler; visto il parere del Pubblico Ministero; vista la polizza 9 marzo 1864, n. 420; visto l'atto di notorietà 10 ottobre 1871; visto l'atto di morte di Emilio Scheibler; visto il testamento 26 ottobre 1860 di Emilio Scheibler; considerando che dal precitato atto di notorietà risulta che il negoziante Emilio Scheibler, morto in Milano il 13 aprile 1863, lasciasse per unici eredi legittimi li suoi tre figli Giorgio Emilio, Felice Emidio ed Oscar Guido Emilio, non conoscendosi che oltre i detti tre figli vi siano altri legittimi eredi; autorizza l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a restituire ad Oscar Wonwiller, quale contutore e procuratore della tutrice dei minori Giorgio Emilio, Felice Emilio, Oscar Guido Emilio del fu Emilio Scheibler, tre cartelle del Debito Pubblico consolidato 5 per 0|0 al portatore, emesse per la legge 10 luglio 1861; aventi l'una il n. 312273 di iscrizione, portante l'interesse annuo di lire 100; un'altra, il n. 312274 d'iscrizione, e portante pure l'interesse annuo di lire 100; ed un'ultima, il n. 312275 di iscrizione, portante l'interesse annuo di lire 50, con decorrenza dell'interesse per tutte dal 1º gennaio 1862 e che furono depositate nella Cassa medesima, come risulta dalla polizza relativa al n. 420, il che operando l'Amministrazione depositaria di conformità al presente decreto rimarrà sciolta da qualunque responsabilità.

Così deliberato in camera di consiglio, il 7 ottobre 1873.

BARTOLOMEO FRANCESCHI presidente.

R. 9144. (2ª *pubblicazione*)
DELIBERATIVO DI SENTENZA

proferita dal tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio, all'udienza del 4 agosto 1869 nella causa fra il sig. Carlo Weliher, la Società delle ferrovie romane e il Regio Ministero delle finanze del regno d'Italia.

Inerendo alle istanze avanzate dal signor Weliher colla citazione Meri 4 giugno 1869, dichiara che la Società delle strade ferrate romane, rappresentata dal comm. Giacomo De Martino, è tenuta ed obbligata a dare ad esso attore nuovi titoli in sostituzione di quelli in un incendio da esso perduti a condizione che il medesimo signor Weliher dia cauzione per rilevare la Società in qualunque caso ricevesse molestie pei titoli come sopra perduti, qual cauzione dovrà essere riconosciuta idonea dal Consiglio dirigente della Società e dal R. Governo, ed in caso di dissenso dal tribunale, ed a condizione altresì che nell'atto di detta cauzione, il signor Weliher elegga domicilio in Firenze.

Assegna il termine perentorio di anni cinque da decorrere dall'ultima delle pubblicazioni infrascritte, a tutti quelli che comunque e per qualsiasi titolo fossero detentori delle seguenti 14 obbligazioni ed azioni:

Numero quattro obbligazioni delle ferrovie livornesi da L. 500 ciascuna, tre per cento, godimento dal primo gennaio 1868 portanti i nn. 69293, 187674, serie D — 173192 e 195317, serie D² — e n. 10 privilegiate della strada ferrata centrale toscana parimente di lire 500 ciascuna, 5 0|0, portanti i nn. 3670, 3671, 3672, 3673 della serie B e 15570, 15571, 15573, 16084, 3974 e 4906 della serie C tutte a carico della Società delle ferrovie romane, coi respettivi coupons delle azioni ed obbligazioni predette, ad averle presentate all'ufficio della Società in Firenze, dando e ricevendo atto dell'avvenuta presentazione, colla comminazione, che decorso detto termine, senza che le indicate azioni ed obbligazioni e relativi coupons siano stati presentati restano tolte ed abolite a detti titoli, tutte le azioni che possono competere contro la rammentata Società delle strade ferrate romane o contro qualunque altro per esigerle in mano di chiunque si trovano e siano per trovarsi ancorchè possessori di buona fede.

Ordina che la dispositiva della presente sentenza venga pubblicata, mediante affissione, da durare non meno di mesi tre, da esser considerata, benchè come eseguita fino dal primo giorno della affissione, per gli effetti della decorrenza del termine di cinque anni nelle Borse di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli e Torino, e mediante inserzione a distanza non minore di giorni quindici per tre volte sul primo, per due sugli altri qui rammentati giornali:

1º Nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.
2º Nel Giornale Ufficiale o che ne tenga le veci per gli avvisi giudiziali nelle città di Genova, Livorno, Milano, Napoli e Torino.
3º Nell'*Allgemeine Zeitung*, Gazzetta universale di Augusta.
4º Nel *Giornale delle strade ferrate di Parigi*.
5º Nel foglio ufficiale del Granducato d'Assia; il tutto a spese del signor Carlo Weliher.

Dichiara che qualora prima o nella pendenza del termine suddetto di cinque anni si presentasse alcun detentore dei titoli suenunciati o dei coupons relativi di alcuno dei medesimi, sarà tenuto il signor Weliher a rilevare la Società delle strade ferrate pienamente indenne e ad assumere a tutto suo rischio e pericolo la difesa contro il detentore o detentori.

Qualora poi nessun detentore di tali obbligazioni nel termine di cinque anni come sopra assegnato si presentasse, la Società sarà tenuta a svincolare la cauzione, che avrà ricevuta dal signor Weliher.

Dichiara in fine che a questo faranno carico tutte le spese del presente giudizio, che a favore del Regio Ministero delle finanze liquida in lire ventiquattro e cent. 50, non compresi i diritti di bollo, di cancelleria, e degli uscieri, ed a favore della Società anonima delle ferrovie romane in lire trentasei e cent. 98, non comprese nell'una e nell'altra tassazione le spese occorrenti per la redazione, registro, spedizione, copia e notificazione dell'attuale sentenza.

Così deliberato in camera di consiglio li 27 luglio 1869.

D. Cardone ff. di presidente — Z. Pianigiani giudice est. — V. Bongi giudice — T. Giusti V. C.

La presente sentenza è stata letta dal sottoscritto a forma di legge questo dì 4 agosto 1869. — T. Giusti V. C.

Registrata a Firenze li 12 agosto 1869 reg. 29, fog. 64, n. 4119 con lire 5 50. — G. B. Giani relatore.

Per copia conforme spedita a richiesta del D. Gaetano Bartoli oggi 4 dicembre 1871.

1905 V. FERRARI vicecanc.

2449 DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Brescia, sez. 2ª promiscua,

Sul ricorso sovra steso; Letti gli atti allegati;

Sentita la relazione fattane in camera di consiglio dal giudice delegato ed il Pubblico Ministero nelle sue conformi conclusioni; Ritenuto che la ricorrente ha ottemperato a quanto prescrive il regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, e che i dimessi documenti giustificano pienamente la fatta domanda,

Dichiara

Autorizzare la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato in data di Milano 6 luglio 1867, n. 50250 intestato a favore di Santinelli Vincenzo del fu Gaetano di Brescia, dell'annua rendita di L. 1200, inscritta sul libro del Debito Pubblico italiano, al nome di Santinelli Amalia del fu Vincenzo maritata Andri, fermo il vincolo di esso certificato a favore della stessa signora Amalia Santinelli e della prole nascitura da lei e dal sig. luogotenente Tarquinio Andri suo marito. Così deciso e pronunciato dai signori dott. Francesco cav. Andreoli vicepresidente e giudici avvocato Gio. Batt. Battaglia e dott. Carlo Sessa.

Brescia, 14 marzo 1874.

Il vicepresidente Andreoli — D. Galleani cancelliere.

Per copia conforme all'originale nei miei atti.

Brescia, 19 aprile 1874.

BUFFOLI avv.

DECRETO. 2128
(3ª *pubblicazione*.)

Il tribunale civile di Roma con decreto 7 aprile 1874, sull'istanza di Clelia e Chiara Onoranti, assistite dai rispettivi mariti Cesare Longhi e Ferdinando Pugnaloni, ordina lo svincolo ed il tramutamento in cartelle libere al portatore, per la prima dei certificati del Debito Pubblico n. 67355, della rendita di lire 45; n. 67357, della rendita di lire 235, e degli assegni provvisori nominativi n. 12481, di lire 2 39 e n. 12482, di lire 2 48, nonchè per sole lire 71 21 di rendita delle cartelle intestate al defunto Aurelio Onoranti sotto i numeri 67355, della rendita di lire 235; n. 67356, della rendita di lire 45, e degli assegni provvisori nominativi n. 12479, per lire 2 39, e n. 12480, per lire 2 47 — per la seconda, ossia Chiara, dei certificati num. 67353, della rendita di lire 235; n. 67354, della rendita di lire 45, e degli assegni provvisori nominativi n. 12478, per lire 2 48, e n. 12477, per lire 2 39, nonchè per sole lire 71 21 di rendita delle suddescritte cartelle ed assegni intestati al defunto Aurelio Onoranti.

AVV. ALFONSO TAMBRONI proc.

CAMERANO NATALE, gerente provv.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.